

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIX LEGISLATURA

N. 316

**ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1438, che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

*(Parere ai sensi dell'articolo 1
della legge 13 giugno 2025, n. 91)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 ottobre 2025)



*I Ministro
per i rapporti con il Parlamento*
DRP/II/XIX/D145/25

Roma, 10-10-2025

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 08 ottobre 2025, recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. Attuazione della direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all’alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la pubblicazione della legge 13 giugno 2025, n. 91 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2024" è stato previsto il recepimento della direttiva (UE) 2024/1438, che aggiorna le quattro direttive cosiddette ‘breakfast’ (dirr. 110,112,113 e 114/2001). Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il decreto legislativo di attuazione entro il 14 dicembre 2025.

Il presente schema di decreto legislativo si compone di sette articoli, come di seguito brevemente illustrati.

L’**articolo 1** introduce le modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, concernente la produzione e la commercializzazione del miele. Nello specifico viene abrogato l’articolo 1, comma 2, lett. b), punto 6), che fa riferimento al miele filtrato poiché tale categoria ora rientra tra il miele ad uso industriale. In particolare, al comma 3 del medesimo articolo, che definisce il “miele per uso industriale”, è aggiunta la lettera c-bis), ai sensi della quale il procedimento di filtrazione rientra tra le caratteristiche del “miele per uso industriale”, così ricomprensivo la abrogata categoria del “miele filtrato”.

È stato, altresì, aggiornato l’articolo 3, comma 1, che ora riporta i riferimenti al regolamento (UE) n. 1169/2011 sull’etichettatura dei prodotti alimentari e non più alla norma nazionale del 1992, già abrogata. Inoltre, è stato modificato il comma 2, lettera c), con riferimento alla menzione da riportare in etichetta riguardo al miele ad uso industriale. Nello specifico, nell’immediata prossimità di detto prodotto dovrà essere riportata la dicitura “unicamente ad uso culinario” e non più “destinato alla preparazione di cibi cotti”.

In merito all’indicazione dell’origine in etichetta, lo schema di decreto legislativo interviene sull’articolo 3, comma 2, lettera f), stabilendo che, nelle miscele di miele provenienti da due o più Paesi, l’etichetta debba riportare, nel campo visivo principale, tutti i Paesi di origine in cui il miele è stato raccolto, indicati in ordine decrescente in base alla relativa quota di peso, unitamente alla

percentuale corrispondente a ciascuno di essi. Per ogni singola quota della miscela è ammessa una tolleranza del 5%, come stabilito nella direttiva. Inoltre, è introdotta la possibilità, per le miscele composte da più di quattro Paesi d'origine, di poter indicare con la percentuale solo le quattro quote maggiori se la quantità minima rappresentata da queste prime quattro quote è almeno il 60% del totale.

È stata altresì introdotta la lettera f-bis) all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo, recante la disciplina dell'etichettatura delle confezioni di miele di peso inferiore a 30 grammi. Per tali confezioni è riconosciuta la facoltà di indicare i Paesi di origine mediante un codice a due lettere, in conformità a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2024/1438. Contestualmente, in coerenza con le nuove disposizioni in materia di etichettatura, è stato abrogato l'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 179 del 2004.

Altri aggiornamenti al d.lgs. riguardano i riferimenti al miele filtrato che sono stati modificati o abrogati, in conseguenza delle disposizioni della direttiva.

Inoltre, è stato aggiornato l'articolo 5 che riguarda i metodi di analisi. Questi hanno lo scopo di verificare la rispondenza del miele alle disposizioni del decreto legislativo e alle decisioni della Commissione europea. Sino all'adozione di tali metodi ci si avvale, ove possibile, di metodi di analisi convalidati internazionalmente riconosciuti.

Infine, con l'ultima lettera del primo comma dell'art. 1 dello schema di decreto legislativo, viene abrogato l'articolo 9 del d.lgs. 179/2004, il quale faceva riferimento a norme afferenti a materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome. Tale abrogazione è giustificata dal fatto che le Regioni non hanno competenza normativa in materia di produzione e commercializzazione del miele, ambito disciplinato dal d.lgs. 179/2004, che recepisce la direttiva 2001/110/CE. La normativa statale in questione incide su aspetti quali gli standard merceologici, i requisiti compositivi e le modalità di etichettatura del prodotto, profili riconducibili alla tutela della concorrenza, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione. L'abrogazione dell'art. 9 consente quindi di sanare un'anomalia del testo normativo originario, che aveva erroneamente riconosciuto alle Regioni una competenza che in realtà non sussiste, con il rischio di ingenerare incertezze interpretative e potenziali conflitti di attribuzione.

L'articolo 2 introduce modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. In particolare, sono stati inseriti i riferimenti al regolamento (UE) n. 1169/2011 all'articolo 4 del decreto legislativo, nonché introdotte nuove disposizioni in materia di etichettatura dei succhi di frutta composti da miscugli di succo di frutta da concentrato o succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri con succo di frutta o con succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri. A tal fine, con l'aggiunta della lettera b-bis) al comma 2 dell'articolo 4, si prevede che, per tali miscugli nonché per i nettari di frutta ottenuti interamente o parzialmente da concentrati, l'etichettatura rechi la dicitura "da concentrato/i" o "parzialmente da concentrato/i", secondo i casi, con le modalità già stabilite dalla lettera b).

Inoltre, in recepimento dell'articolo 2, par. 1, lett. c) della direttiva, è stato modificato il comma 6-bis dell'articolo 4 del d.lgs. ed introdotto il nuovo comma 6-ter, relativo all'uso della dicitura "i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti" in etichetta.

Lo schema di decreto legislativo modifica anche gli allegati al d.lgs. 151/2004. L'Allegato A va a sostituire l'allegato I del decreto legislativo. Il paragrafo I "Definizioni" è stato aggiornato con

l'introduzione della nuova definizione di “succo di frutta da concentrato” che ora contiene i riferimenti aggiornati alla direttiva (UE) 2020/2184, relativa alla qualità delle acque da utilizzare nella ricostituzione del succo da concentrato. Inoltre, sono state inserite le nuove tipologie di “Succo di frutta da concentrato”, “Succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri”, “Succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri” e “Succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri”, introdotti dalla direttiva in attuazione.

In ossequio alla direttiva, è stata aggiornata la lista degli “Ingredienti autorizzati”, di cui all'allegato I, parte II, numero 2. Relativamente agli additivi alimentari consentiti, alle caratteristiche organolettiche da restituire al prodotto, ai limiti massimi di zuccheri e/o miele utilizzabili nei nettari di frutta, nonché alle diciture ammesse in etichetta nei casi in cui non siano stati aggiunti zuccheri, fermo restando l'obbligo di riportare l'indicazione “contiene naturalmente zuccheri”. Inoltre, sono stati aggiornati i riferimenti ai prodotti per cui è consentita la correzione del gusto acido ed è stata aggiunta l'acqua quale ingrediente nei succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri.

È stato altresì aggiornato l'elenco dei “trattamenti e sostanze autorizzati”, mediante l'inserimento delle proteine vegetali. Tale modifica, già prevista dall'aggiornamento alla direttiva sui succhi di frutta e prodotti analoghi introdotto dal regolamento delegato (UE) n. 1040/2014, non era stata in precedenza recepita nel decreto legislativo n. 151 del 2004 e viene ora integrata nell'ordinamento nazionale al fine di garantirne la piena conformità al diritto dell'Unione europea. Contestualmente, sono stati aggiunti due ulteriori trattamenti autorizzati per la produzione della nuova tipologia di succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri.

Ulteriori lievi aggiornamenti hanno riguardato l'allegato III del d.lgs., sostituito dal nuovo Allegato B, relativo alle denominazioni specifiche che possono essere utilizzate solo nella lingua della denominazione o in una o più lingue ufficiali dell'Unione, e gli allegati IV e V, dove sono state inserite due modifiche, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) e lett. e).

L'articolo 3 stabilisce le modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, concernente le confetture, gelatine e le marmellate di frutta, nonché la crema di marroni destinate all'alimentazione umana.

In particolare, sono stati inseriti i riferimenti al regolamento (UE) n. 1169/2011 all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1. È stato altresì aggiornato l'articolo 2, comma 4, primo periodo, sulle diciture da utilizzare per i prodotti aventi un tenore di sostanza secca solubile compreso tra il 45% e il 60%, al fine di adeguare il richiamo normativo alle previsioni della direttiva (UE) 2024/1438. Restano confermata sia la soglia che la relativa indicazione da riportare in confezione. Al riguardo, si è ritenuto opportuno di non modificare tale disposizione, sebbene tale facoltà fosse riconosciuta dall'allegato II, punto 2) della direttiva, mantenendo invariati i valori per gli operatori.

È stato altresì modificato l'articolo 3, comma 3 sostituendo la definizione di “denominazione di vendita” con quella di “denominazione del prodotto”, in conformità alla direttiva.

Sono stati inoltre soppressi i riferimenti al tenore totale di zuccheri, ora disciplinato dal regolamento (UE) n. 1169/2011, e all'indicazione del tenore residuo di anidride solforosa, che trova disciplina specifica nel regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari, al quale si rinvia attraverso il suo inserimento nell'allegato IV del decreto legislativo, concernente gli ingredienti facoltativi per le confetture/marmellate.

Lo schema di decreto legislativo provvede altresì a recepire le nuove definizioni e caratteristiche dei prodotti previste dalla direttiva, mediante le modifiche all'allegato I del d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 50, previste dall'articolo 3, comma 1, lett. c), dello schema di decreto legislativo. Al fine di promuovere un'alimentazione più sana e di sostenere il mercato della frutta, la direttiva impone l'aumento del contenuto minimo di frutta per chilogrammo. Per la confettura si passa da 350 a 450 grammi, mentre per le confetture extra si passerà da 450 a 500 grammi.

Di conseguenza sono stati aggiornati l'allegato I, relativo alle definizioni di "Confettura", "Confettura extra", "Marmellata di agrumi" (in sostituzione di quella di "marmellata") e di "marmellata gelatina". Infine, alcune modifiche hanno riguardato gli allegati III e IV, rispettivamente in materia di trattamenti ammessi e di ingredienti facoltativi per marmellate, confetture e gelatine. Nello specifico, l'allegato IV al d.lgs. è stato sostituito dall'allegato C dello schema di decreto.

Non è stata invece trasposta la disposizione dell'allegato II, punto 1), lettera a) della direttiva, concernente la possibilità di estendere l'utilizzo delle denominazioni "marmellata" e "marmellata extra" anche ai prodotti qualificati come "confettura" e "confettura extra", né la previsione di cui all'articolo 3, punto 1), lettera b), relativa all'introduzione della denominazione "marmellata di frutta mista" o "marmellata di [x] frutti" per le marmellate di agrumi composte da più frutti. La scelta di non recepire tali previsioni è motivata dall'esigenza di non alterare l'attuale assetto normativo nazionale.

L'articolo 4 elenca le modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, che regola la produzione di talune tipologie di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.

È stato modificato l'art. 2 del decreto legislativo in materia di aggiunte e materie prime autorizzate. Nello specifico, è stato ampliato l'elenco mediante l'inclusione degli "Enzimi alimentari" e gli "Additivi alimentari" autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1332/2008, in conformità a quanto previsto dalla direttiva (art. 4, punto 2, lett. b).

Inoltre, sono state inserite le "Vitamine e minerali", conformemente al regolamento (CE) n. 1925/2006. Tale modifica, già contemplata dalla direttiva 2007/61/CE, non era stata recepita nel decreto legislativo vigente, con conseguente sanatoria della pregressa carenza di armonizzazione della direttiva 2001/114/CE.

All'articolo 3, comma 2 è stata introdotta la disposizione concernente il trattamento di riduzione del tenore di lattosio del latte, di cui all'art. 4, par. 2, lett. a) della direttiva. Infine, in materia di etichettatura, all'articolo 5, comma 1 è stato introdotto il riferimento al regolamento (UE) n. 1169/2011 e nonché è stata apportata una modifica all'allegato II, la lettera a) relativa alla definizione di "evaporated milk", che risulta ora semplificata.

L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto a decorrere dal 14 giugno 2026 e reca le disposizioni transitorie.

L'articolo 6 è la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 7 stabilisce l'entrata in vigore del decreto legislativo.

Lo schema di decreto prevede tre allegati come già detto in precedenza.

L'Allegato A va a sostituire l'Allegato I al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, aggiornando i paragrafi relativi alle denominazioni, definizioni e caratteristiche dei prodotti, agli ingredienti autorizzati e ai trattamenti e sostanze autorizzati.

L'Allegato B va a sostituire l'Allegato II al citato decreto legislativo, relativo alle denominazioni specifiche che possono essere utilizzate solo nella lingua della denominazione o in una o più lingue ufficiali dell'Unione.

L'Allegato C va a sostituire l'Allegato IV del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, concernente le confetture, gelatine e le marmellate di frutta, nonché la crema di marroni destinate all'alimentazione umana. Esso prevede una lista aggiornata degli ingredienti facoltativi ammessi ai prodotti coperti dal decreto.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE 5

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo introduce le nuove disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2024/1438, aggiornando i seguenti decreti legislativi: decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50 concernente **confetture, gelatine, marmellate di frutta** e crema di marroni; decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 concernente i **succhi di frutta** ed altri prodotti analoghi; decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, concernente la produzione e la commercializzazione del **miele**; decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, relativo a taluni tipi di **latte conservato** parzialmente o totalmente disidratato.

Nello specifico, per quanto riguarda le disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, relativo al miele, è stata eliminata la disposizione relativa al miele filtrato che ora rientra, come stabilito nella direttiva, tra il miele ad uso industriale. In merito all'indicazione dell'origine in etichetta, lo schema di decreto legislativo modifica l'articolo 3, comma 2, lettera f), stabilendo che, nelle miscele di miele provenienti da due o più Paesi, l'etichetta debba riportare, nel campo visivo principale, tutti i Paesi di origine in cui il miele è stato raccolto, indicati in ordine decrescente in base alla relativa quota di peso, unitamente alla percentuale corrispondente a ciascuno di essi. Per ogni singola quota della miscela è ammessa una tolleranza del 5%, come stabilito nella direttiva.

Tuttavia, si è scelto di introdurre la facoltà, quando le miscele siano composte da più di quattro Paesi d'origine, di poter indicare con la percentuale solo le quattro quote maggiori, se la quantità minima rappresentata da queste prime quattro quote è almeno il 60% del totale.

È introdotta anche una lettera “f-bis)”, che disciplina l'etichettatura delle confezioni di miele di peso inferiore a 30 grammi, dove i nomi dei Paesi d'origine possono essere sostituiti da un codice a due lettere conforme a quello dell'ultima versione della norma internazionale ISO 3166-1 (alfa-2).

Per quanto riguarda il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, relativo a succhi di frutta e prodotti analoghi, sono stati introdotti i riferimenti al regolamento (UE) n. 1169/2011 e le nuove indicazioni per l'etichettatura dei succhi di frutta fatti da miscugli di succo di frutta da concentrato o succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri con succo di frutta o con succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri (articolo 4 comma 2, lettera b-bis). Inoltre, è stato introdotto all'articolo 4, un nuovo comma 6-ter, relativo all'uso della dicitura “i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti” in etichetta. Sono stati aggiornati gli allegati al decreto legislativo n. 151 del 2004 per introdurre le nuove tipologie di: “Succo di frutta da concentrato”, “Succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri”, “Succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri” e “Succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri”. Infine, sono stati aggiornati gli elenchi degli “Ingredienti autorizzati”, “Trattamenti e sostanze autorizzati”, le “Denominazioni specifiche che possono essere utilizzate solo nella lingua della denominazione” e le “Denominazioni specifiche che possono essere utilizzate in una o più lingue ufficiali dell'Unione”.

A tal riguardo, tra i “Trattamenti e sostanze autorizzati” (Allegato I, parte 3) è stato aggiunto il tredicesimo trattino, relativo a talune proteine vegetali ammesse ai fini della chiarificazione che,



sebbene introdotto con regolamento delegato (UE) n. 1040/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, non era stato inserito nel decreto legislativo n. 151/2004.

Inoltre, è stato inserito un ulteriore trattamento (quattordicesimo trattino) relativo alla nuova categoria di succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri, come previsto dalla direttiva (UE) 2024/1438.

Anche il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, relativo a confetture, marmellate, gelatine e crema di marroni è stato modificato. Sono stati introdotti i riferimenti al regolamento (UE) n. 1169/2011 ed è stato aggiornato l'allegato I, relativamente alla definizione di "Confettura" e "Confettura extra".

La definizione di "Marmellata" è stata sostituita dalla nuova definizione di "Marmellata di agrumi", così come la definizione di "Marmellata gelatina". Alcune lievi modifiche hanno riguardato – conseguentemente – anche gli allegati III e IV.

Infine, è stato aggiornato il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, che regola la produzione di talune tipologie di latte conservato. Nello specifico, sono state introdotte due modifiche. La prima riguarda le aggiunte e le materie prime autorizzate. Nell'elenco, di cui all'art. 2 del decreto legislativo, sono state inserite le "Vitamine e minerali, conformemente al regolamento (CE) n. 1925/2006". Tale modifica era stata introdotta con la direttiva 2007/61/CE, ma non era stata inserita nel decreto legislativo, in vigore dal 2011. Pertanto, è stata sanata una carenza di armonizzazione della direttiva 2001/114/CE.

La seconda modifica ha avuto ad oggetto la disposizione relativa al trattamento di riduzione del tenore di lattosio del latte, aggiunta all'articolo 3 con il comma 2-bis, come prevista dalla direttiva (UE) 2024/1438.

L'attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, così come previsto dall'articolo 6 il quale reca la clausola di invarianza finanziaria.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
(UE) 2024/1438 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14 MAGGIO
2024, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2001/110/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE
IL MIELE, LA DIRETTIVA 2001/112/CE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE I SUCCHI DI
FRUTTA E ALTRI PRODOTTI ANALOGHI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE
UMANA, LA DIRETTIVA 2001/113/CE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLE
CONFETTURE, GELATINE E MARMELLATE DI FRUTTA E ALLA CREMA DI
MARRONI DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E LA DIRETTIVA 2001/114/CE
DEL CONSIGLIO RELATIVA A TALUNI TIPI DI LATTE CONSERVATO
PARZIALMENTE O TOTALMENTE DISIDRATATO DESTINATO
ALL'ALIMENTAZIONE UMANA**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

VISTA la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», e, in particolare, l'articolo 1, comma 1 e l'allegato A, numero 15);

VISTA la direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;

VISTO il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

VISTA la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»;

VISTO il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, recante «Attuazione della direttiva 2001/113/CE concernente le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta, nonché la crema di marroni, destinate all'alimentazione umana»;



VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, recante «Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana»;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante «Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele»;

VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, recante «Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana»;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170” “Legge di delegazione europea 2015”»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2025;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del 2025;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2025;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante disposizioni in materia di produzione e commercializzazione del miele)

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 2, alla lettera b), il numero 6) è abrogato;



2) al comma 3 è aggiunta la seguente lettera:

«*c-bis*) essere stato ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini.»;

b) all'articolo 3:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al miele si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonché le disposizioni indicate ai commi 2 e 3.»;

2) al comma 2:

2.1) alla lettera *b*), le parole: «del miele filtrato,» sono sopprese;

2.2) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) il miele per uso industriale deve riportare, nell' immediata prossimità della denominazione del prodotto, la menzione “unicamente ad uso culinario”;»;

2.3) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) ad esclusione del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento:

- 1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e presenta le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche dell'origine indicata;
- 2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata;
- 3) a criteri di qualità specifici, previsti dalla normativa europea;»;

2.4) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) sull'etichetta deve essere indicato il Paese d'origine in cui il miele è stato raccolto. Se il miele è originario di più Paesi, i paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto sono indicati sull'etichetta nel campo visivo principale, in ordine decrescente rispetto alla loro quota di peso, unitamente alla percentuale rappresentata da ciascuno di tali Paesi di origine. Per ogni singola quota della miscela è ammessa una tolleranza del 5 per cento, calcolata sulla base della documentazione relativa alla tracciabilità dell'operatore. Quando in una miscela il numero di Paesi d'origine del miele è superiore a quattro e le quattro quote maggiori rappresentano oltre il 60 per cento della miscela, è consentito indicare con la percentuale solo tali quattro quote maggiori e gli altri Paesi d'origine in ordine decrescente senza percentuale;»;

2.5) dopo la lettera *f*) è inserita la seguente:

«*f-bis*) Per gli imballaggi contenenti quantità nette di miele di peso inferiore a 30 grammi, i nomi dei Paesi d'origine possono essere sostituiti da un codice a due lettere conforme a quello dell'ultima versione della norma internazionale ISO 3166-1 (alfa-2) in vigore;»;



2.6) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) ove si tratti di miele per uso industriale, i contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali indicano chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'articolo 1, comma 3;»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le denominazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis) e g), devono figurare in lingua italiana.»;

4) il comma 4-bis è abrogato;

c) all'articolo 4, il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera d), è vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.»;

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero delle imprese e del made in Italy, adotta i metodi di analisi per la verifica della rispondenza del miele alle disposizioni del presente decreto legislativo in conformità alle decisioni della Commissione europea. Sino all'adozione di tali metodi ci si avvale, ove possibile, di metodi di analisi convalidati internazionalmente riconosciuti, come i metodi approvati del Codex Alimentarius.»;

e) l'articolo 9 è abrogato.

ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, recante disposizioni in materia di succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana)

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.»;

2) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) fatto salvo l'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011, nel caso di miscugli di succo di frutta da concentrato o succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri con succo di frutta o con succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, nonché di nettare di frutta ottenuti interamente o



parzialmente a partire da uno o più concentrati, nell'etichettatura figura la dicitura "da concentrato/i" o "parzialmente da concentrato/i", a seconda dei casi. Questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili;»;

3) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

«6-bis. La fabbricazione dei prodotti elencati nell'allegato I, parte I, è consentita esclusivamente mediante l'impiego dei trattamenti e l'utilizzo delle sostanze indicati nell'allegato I, parte II, e delle materie prime conformi all'allegato II. I nettari di frutta devono essere conformi ai criteri specifici previsti nell'allegato IV.»;

4) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

«6-ter. Qualora venga utilizzata la dicitura: "i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti", questa deve essere riportata nello stesso campo visivo della denominazione di vendita dei prodotti di cui all'allegato I, parte I, punto 1.»;

b) l'allegato I è sostituito dall'allegato A al presente decreto;

c) l'allegato III è sostituito dall'allegato B al presente decreto;

d) all'allegato IV, parte I, la ventiquattresima riga è così modificata:

« Cotogne (*Cydonia oblonga* L.) 50 »;

e) all'allegato V, dopo la riga: «ribes nero» e prima della riga: «uva», è inserita la seguente:

« Cocco (*) *Cocos nucifera* L. 4,5 ».

ART. 3

(Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, recante disposizioni in materia di confetture, gelatine e marmellate di frutta, nonché la crema di marroni, destinate all'alimentazione umana)

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e del regolamento di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere utilizzati soltanto gli ingredienti di cui all'allegato IV e le materie prime conformi alle previsioni dell'allegato II.»;

2) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1 devono presentare un tenore di sostanza secca solubile, determinata al raffrattometro, uguale o superiore al 60 per cento, eccettuati i prodotti che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre



2006, per quanto riguarda lo zucchero ridotto, e dei prodotti nei quali gli zuccheri sono stati totalmente o parzialmente sostituiti da edulcoranti.»;

b) all'articolo 3:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e le disposizioni di cui al presente articolo.»;

2) al comma 2, la lettera b) è abrogata;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le indicazioni di cui al comma 2 figurano, a caratteri chiaramente leggibili, nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto.»;

4) il comma 4 è abrogato;

c) all'allegato I:

1) la definizione «1. Confettura» è sostituita dalla seguente:

«1. Confettura

È la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa e/o purea di una o più specie di frutta e acqua. Per gli agrumi, tuttavia, la confettura può essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato.

La quantità di polpa e/o purea utilizzata per la fabbricazione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a:

a) 450 grammi in generale;

b) 350 grammi per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorodi e mele cotine;

c) 180 grammi per lo zenzero;

d) 230 grammi per il pomo di acagiù;

e) 80 grammi per il frutto di granadiglia.»;

2) la definizione «2. Confettura extra» è sostituita dalla seguente:

«2. Confettura extra

È la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa non concentrata di una o più specie di frutta e acqua. Tuttavia, la confettura extra di cinorodi e la confettura extra senza semi di lamponi, more, ribes neri, mirtilli e ribes rossi può essere ottenuta parzialmente o totalmente dalla purea non concentrata di queste specie di frutta. Per gli agrumi, la confettura extra può essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato.

I frutti seguenti mescolati ad altri non possono essere utilizzati per la produzione di confettura extra: mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori.



La quantità di polpa utilizzata per la produzione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a:

- a) 500 grammi in generale;
- b) 450 grammi per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorodi e mele cotogne;
- c) 280 grammi per lo zenzero;
- d) 290 grammi per il pomo di acagiù;
- e) 100 grammi per la granadiglia.»;

3) la definizione «5. Marmellata» è sostituita dalla seguente:

«5. Marmellata di agrumi

È la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di acqua, zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti, ottenuti a partire da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorze. Nella denominazione di vendita “marmellata di agrumi”, il termine “agrumi” può essere sostituito dal nome dell’agrume utilizzato.

La quantità di agrumi utilizzata nella fabbricazione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a 200 grammi, di cui almeno 75 grammi ottenuti dall’endocarpo.»;

4) la definizione «6. Marmellata gelatina» è sostituita dalla seguente:

«6. Marmellata gelatina

È una marmellata di agrumi esente totalmente da sostanze insolubili, salvo eventualmente esigue quantità di scorza finemente tagliata.»;

d) all’allegato III, al comma 1, la lettera d) è abrogata;

e) l’allegato IV è sostituito dall’allegato C al presente decreto.

ART. 4

(Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, recante disposizioni in materia di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana)

1. Al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - Aggiunte e materie prime autorizzate. -

1. Ai prodotti di cui all’allegato I possono essere aggiunte le seguenti materie prime e prodotti:

a) vitamine e minerali conformemente al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006;

b) ai fini della correzione del tenore proteico del latte, di cui all’articolo 4:



- 1) retentato di latte: prodotto ottenuto dalla concentrazione delle proteine del latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato;
 - 2) permeato di latte: prodotto ottenuto estraendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato;
 - 3) lattosio: componente naturale del latte, normalmente ottenuto da siero avente un tenore di lattosio anidro non inferiore al 99,0 per cento m/m su sostanza secca; può essere anidro o contenere una molecola di acqua di cristallizzazione o essere costituito da un miscuglio di entrambi;
- c) enzimi alimentari autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008;
- d) additivi alimentari autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.»;
- b) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
- «2-bis. È autorizzato, altresì, il trattamento di riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio. Le modifiche della composizione del latte derivanti da tale trattamento sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull'imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili.»;
- c) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Ai prodotti di cui all'articolo 1 si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.»;
- d) all'allegato II, alla lettera *a*), le parole: «, contenente, in peso, non meno del 9% di materia grassa e del 31% di estratto secco totale ottenuto dal latte» sono soppresse.

ART. 5

(*Disposizioni transitorie*)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026.
2. I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026, in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

ART. 6

(*Clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



ART. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Allegato A

(articolo 2, comma 1, lettera b)

«Allegato I

DENOMINAZIONI, DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

I. Definizioni.

1. a) Succo di frutta: designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato, ottenuto dalla parte commestibile di frutta sana e matura, fresca o conservata mediante refrigerazione o congelamento, appartenente ad una o più specie e avendo il colore, l'aroma e il gusto caratteristici dei succhi di frutta da cui proviene.

L'aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al succo.

Nel caso degli agrumi il succo di frutta deve provenire dall'endocarpo. Tuttavia, il succo di limetta può essere ottenuto dal frutto intero.

Se i succhi sono ottenuti da frutti con acini, semi e bucce, le parti o i componenti di acini, semi e bucce non sono incorporati nel succo. Tale disposizione non si applica ai casi in cui le parti o i componenti di acini, semi e bucce non possono essere eliminati facendo ricorso a buone prassi di fabbricazione.

Nella produzione di succhi di frutta è autorizzata la miscelazione di succo di frutta con purea di frutta;

b) succo di frutta da concentrato: designa il prodotto ottenuto mediante ricostituzione del succo di frutta concentrato quale definito al punto 2, con acqua potabile che soddisfa i criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il contenuto di solidi solubili del prodotto finito corrisponde al valore Brix minimo per il succo ricostituito indicato nell'allegato V.

Se un succo da concentrato è ottenuto da un frutto non menzionato nell'allegato V, il valore Brix minimo del succo ricostituito è quello del succo estratto dal frutto utilizzato per ottenere il succo concentrato.

L'aroma, la polpa e le cellule ottenute mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti ai succhi di frutta da concentrati.

Il succo di frutta da concentrato è preparato con processi adeguati che mantengono le caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutritive essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto.

Nella produzione di succo di frutta da concentrato è autorizzata la miscelazione di succo di frutta e/o succo di frutta concentrato con purea di frutta e/o purea di frutta concentrata.



2. Succo di frutta concentrato: designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica di una determinata parte d'acqua. Se il prodotto è destinato al consumo diretto, l'eliminazione deve essere almeno pari al 50% della parte d'acqua.

L'aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti ai succhi di frutta concentrati.

3. Succo di frutta estratto con acqua: il prodotto ottenuto per estrazione ad acqua (diffusione) di:

- frutti polposi interi il cui succo non può essere estratto con altri processi fisici, o
- frutti interi disidratati.

4. Succo di frutta disidratato - in polvere: designa il prodotto ottenuto dal succo di frutta di una o più specie di frutta, mediante eliminazione fisica della quasi totalità dell'acqua.

5. Nettare di frutta: designa il prodotto fermentescibile ma non fermentato che:

è ottenuto con l'aggiunta di acqua, con o senza l'aggiunta di zuccheri e/o miele, ai prodotti definiti nei punti da 1a 4, alla purea di frutta e/o alla purea di frutta concentrata e/o ad un miscuglio di questi prodotti, e che risponde ai requisiti di cui all'allegato IV.

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, qualora la fabbricazione di nettari di frutta avvenga senza zuccheri aggiunti o con apporto energetico ridotto, gli zuccheri possono essere sostituiti totalmente o parzialmente da edulcoranti, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'aroma, la polpa e le cellule ottenuti mediante processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta possono essere restituiti al nettare di frutta.

6. a) Succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri

Il prodotto ottenuto dal succo di frutta quale definito al punto 1, lettera a), nel quale la quantità di zuccheri naturalmente presenti sia stata ridotta almeno del 30% mediante un processo autorizzato alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, punto 3, che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto. Il succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri può essere ottenuto tramite miscelazione di succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri con succo di frutta, purea di frutta o entrambe.

b) Succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri

Il prodotto ottenuto da succo di frutta da concentrato quale definito al punto 1, lettera b), nel quale la quantità di zuccheri naturalmente presenti sia stata ridotta almeno del 30 % mediante un processo autorizzato alle condizioni stabilite nella parte II, al punto 3, che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto oppure il prodotto ottenuto ricostituendo il succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri, quale definito al punto 7 con acqua potabile che soddisfa i criteri di cui alla direttiva (UE) 2020/2184.

Il succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri può essere ottenuto tramite miscelazione di succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri di uno o più dei prodotti seguenti: succo



di frutta, succo di frutta da concentrato, succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, purea di frutta concentrata e purea di frutta.

7. Succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri

Il prodotto ottenuto dal succo di frutta concentrato quale definito al punto 2 nel quale la quantità di zuccheri naturalmente presenti sia stata ridotta almeno del 30% mediante un processo autorizzato alle condizioni stabilite al punto 3, della parte II che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un prodotto di tipo medio, oppure il prodotto ottenuto dal succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, quale definito al punto 6, lettera a), mediante eliminazione fisica di una determinata parte d'acqua. Se il prodotto è destinato al consumo diretto, l'eliminazione deve essere almeno pari al 50% della parte d'acqua.

II. Ingredienti, trattamenti e sostanze autorizzati.

1. Composizione: nella preparazione di succhi di frutta, puree di frutta e nettari di frutta in cui sono utilizzate le specie corrispondenti ai nomi botanici che figurano nell'allegato V, la denominazione di vendita reca il nome del frutto impiegato o il nome comune del prodotto. Per le specie di frutta non incluse nell'allegato V si applica il nome botanico o comune corretto.

Per i succhi di frutta il valore Brix è quello del succo quale estratto dal frutto e non può essere modificato, salvo nel caso di miscelazione con il succo di frutti della stessa specie. Il valore Brix minimo stabilito nell'allegato V per i succhi di frutta ricostituiti e la purea di frutta ricostituita non tiene conto dei solidi solubili di ogni altro ingrediente e additivo facoltativo.

2. Ingredienti autorizzati: ai prodotti di cui alla parte I possono essere aggiunti solo gli ingredienti elencati in appresso:

- vitamine e minerali autorizzati dal regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;

- additivi alimentari autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 1333/2008; tuttavia, gli edulcoranti non sono consentiti nella fabbricazione dei prodotti elencati del presente allegato, parte I, ad eccezione dei nettari di frutta;

e in aggiunta:- per i succhi di frutta, i succhi di frutta da concentrato, e i succhi di frutta concentrati, i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri, i succhi di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri e i succhi di frutta concentrati a tasso ridotto di zuccheri: l'aroma, la polpa e le cellule restituiti;

- per i succhi di uva: i sali di acido tartarico restituiti;

- per i nettari di frutta: l'aroma, la polpa e le cellule restituiti; zuccheri e/o miele fino a un massimo del 20% del peso totale dei prodotti finiti di cui all'allegato IV, parte I, del 15 % del peso totale dei prodotti finiti di cui all'allegato IV, parte II, e del 10 % del peso totale dei prodotti finiti di cui all'allegato IV, parte III; e/o edulcoranti. L'indicazione che al nettare di frutta non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti, inclusi gli edulcoranti quali definiti nel regolamento (CE)



n. 1333/2008. Se è presente tale indicazione, sull'etichetta figura altresì l'indicazione seguente: "contiene naturalmente zuccheri";

- per i prodotti di cui all'allegato III, lettera a), lettera b), primo trattino, lettera c), lettera e), secondo trattino, e lettera h): zuccheri e/o miele;
- per i prodotti di cui alla parte I, punti da 1 a 7, al fine di correggerne il gusto acido: succo di limone e/o di limetta e/o succo concentrato di limone e/o di limetta in quantità non superiore ai 3 g per litro di succo, espresso in acido citrico anidro;
- per il succo di pomodoro e il succo di pomodoro da concentrato: sale, spezie ed erbe aromatiche;
- per i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri e succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri da concentrato: acqua, nella misura strettamente necessaria a ripristinare l'acqua persa come risultato del processo di riduzione dello zucchero.

3. Trattamenti e sostanze autorizzati: ai prodotti di cui alla parte I possono essere applicati solo i seguenti trattamenti e possono essere aggiunte solo le seguenti sostanze:

- processi meccanici di estrazione;
- gli abituali processi fisici, compresi i processi di estrazione con acqua (processo «in line») della parte commestibile dei frutti diversi dall'uva destinati alla fabbricazione di succhi di frutta, purché i succhi di frutta concentrati ottenuti soddisfino quanto disposto alla parte I, punto 1;
- per i succhi di uva, se è stata utilizzata la solfitazione dell'uva mediante biossido di zolfo, la desolfitazione tramite processi fisici è autorizzata purché la quantità totale di SO₂ presente nel prodotto finito non superi i 10 mg/l;
- preparati enzimatici: pectinasi (per la scissione della pectina), proteinasi (per la scissione delle proteine) e amilasi (per la scissione degli amidi) conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari;
- gelatina alimentare;
- tannini;
- silice colloidale;
- carbone vegetale;
- azoto;
- bentonite come argilla assorbente;
- coadiuvanti di filtrazione e agenti precipitanti chimicamente inerti (compresi perlite, diatomite lavata, cellulosa, poliammide insolubile, polivinilpolipirolidone, polistirene), conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- coadiuvanti di assorbimento chimicamente inerti conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004, utilizzati per ridurre il tenore di limonoidi e naringina del succo di agrumi senza incidere in modo



rilevante sul tenore di glucosidi dei limonoidi, di acido, di zuccheri (compresi gli oligosaccaridi) o di minerali.))

- proteine vegetali derivate da frumento, piselli, patate o semi di girasole a fini di chiarificazione;
- solo per i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri, i succhi di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri e i succhi di frutta concentrati a tasso ridotto di zuccheri: i processi per ridurre la quantità di zuccheri presenti naturalmente, nella misura in cui mantengano tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto, ossia filtrazione su membrana e fermentazione mediante lievito.»



Allegato B

(articolo 2, comma 1, lettera c)

«Allegato III

DENOMINAZIONI SPECIFICHE DI TALUNI PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I

I. Denominazioni specifiche che possono essere utilizzate solo nella lingua della denominazione

- a) «vruchtendrank», per i nettari di frutta;
- b) «Süßmost» è utilizzata solo in concomitanza con le denominazioni «Fruchtsaft» o «Fruchtnektar»:
 - 1) per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da succhi di frutta, da succhi concentrati di frutta o da una miscela di questi prodotti, non idonei a essere consumati allo stato naturale a causa del loro elevato grado di acidità naturale;
 - 2) per i succhi di frutta ottenuti da mele o pere, con aggiunta di mele se del caso, ma senza aggiunta di zuccheri;
- c) «succo e polpa» o «sumo e polpa», per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da purea di frutta, anche concentrata;
- d) «æblemost», sinonimo di succo di mela;
- e) «æblemost fra koncentrat», sinonimo di succo di mela da concentrato;
- f) «sur ... saft», completata dall'indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi senza aggiunta di zuccheri, ottenuti dai ribes neri, dalle ciliegie, dai ribes rossi, dai ribes bianchi, dai lamponi, dalle fragole o dalle bacche di sambuco,
- g) «sød... saft» o «sødet... saft», completata dall'indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi di questa stessa frutta, addizionati con più di 200 g di zuccheri per litro;
- h) «äppelmust/äpplemust», sinonimo di succo di mela;
- i) «mosto», sinonimo di succo di uva;
- l) «smiltsērkšķu sula ar cukuru» o «astelpaju mahl suhkruga» o «słodzony sok z rokitnika» per i succhi ottenuti dal frutto dell'olivello spinoso, addizionati con non più di 140 g di zuccheri per litro.

II. Denominazioni specifiche che possono essere utilizzate in una o più lingue ufficiali dell'Unione

- a) «acqua di cocco», per il prodotto che è estratto direttamente dalla noce di cocco senza spremere la polpa di cocco, come sinonimo di succo di cocco.»;



Allegato C

(articolo 3, comma 1, lettera e)

«ALLEGATO IV

(Art. 2)

Ingredienti facoltativi ai prodotti definiti nell'allegato I

- Miele: in tutti i prodotti in sostituzione totale o parziale degli zuccheri,
- succo di frutta, concentrato o meno: solo nella confettura,
- succo di agrumi, concentrato o meno: nei prodotti ottenuti da altri frutti: solo nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra,
- succo di piccoli frutti rossi, concentrato o meno: solo nella confettura e confettura extra prodotte con cinorodi, fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi, prugne e rabarbaro,
- succo di barbabietole rosse, concentrato o meno: solo nella confettura e gelatina prodotte con fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne,
- oli essenziali di agrumi: solo nelle marmellate di agrumi e nelle marmellate-gelatine,
- oli e grassi commestibili in quanto agenti antischiumogeni: in tutti i prodotti,
- pectina liquida: in tutti i prodotti,
- scorze di agrumi: nella confettura, nella confettura extra, nella gelatina e nella gelatina extra,
- foglie di *Pelargonium odoratissimum*: nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra, quando sono ottenute da cotogne,
- sostanze alcoliche, vino e vino liquoroso: in tutti i prodotti,
- noci, nocciole e mandorle: in tutti i prodotti,
- erbe aromatiche, spezie: in tutti i prodotti,
- vaniglia, estratti di vaniglia, vanillina: in tutti i prodotti,
- additivi alimentari autorizzati in conformità al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.»



(Documento esplicativo per il recepimento delle direttive – modello non vincolante*)

Direttiva: 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024

Scadenza/e del recepimento: 14 dicembre 2025

Dettagli sul referente (Commissione + Stati membri):

Titolo completo delle misure nazionali di recepimento (+ citazioni usate di seguito e link diretto se esistente):

- Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 179 “Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele” (GU n.168 del 20-07-2004)
- Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 20 “Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modifica la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana” (GU n.57 del 10-3-2014)
- Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 50 “Attuazione della direttiva 2001/113/CE concernente le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta, nonché la crema di marroni, destinate all'alimentazione umana” (GU n.30 del 28-2-2004)
- Decreto Legislativo 8 ottobre 2011, n. 175 “Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana” (GU n.257 del 04-11-2011)

Informazioni sul contesto generale relative al recepimento della direttiva nell'ordinamento Giuridico nazionale (se utile): Mediante un decreto legislativo si procederà all’aggiornamento delle disposizioni contenute nei quattro decreti legislativi attualmente in vigore

Tabella di concordanza:

Direttiva	Misure nazionali di recepimento**		
Articolo/i/Paragrafo/i	Disposizione/i/ Descrizione dell'obbligo	Articolo/i/Comma/i	Testo della/delle disposizione/i

Aggiornata il:



1.1 lett. a) Modifiche della direttiva 2001/110/CE	Aggiornamento riferimento al reg. UE 1169/2011	D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 179, art. 3 comma 1	b) all'articolo 3: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «l. Al miele si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonché le disposizioni indicate ai commi 2 e 3»;
1.1 lett. b) Modifiche della direttiva 2001/110/CE	Eliminazione della categoria di “miele filtrato”	D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 179, art. 3, comma 2, lett. b)	2) al comma 2: 2.1) alla lettera b) le parole: «del miele filtrato» sono soppresse;
1.1 lett. b) Modifiche della direttiva 2001/110/CE	Introduzione della dicitura “unicamente ad uso culinario” per la categoria di miele industriale.	D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 179, art. 3, comma 2, lett. c)	«il miele per uso industriale deve riportare, nell'immediata proximità della denominazione del prodotto, la menzione “unicamente ad uso culinario”»
1.1 lett. b) Modifiche della direttiva 2001/110/CE	Eliminazione della categoria di “miele filtrato”	D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 179, art. 3, comma 2, lett. d)	2.3) lettera d), è così modificato: «ad esclusione del miele per uso industriale, le denominazioni possano essere complete da indicazioni che fanno riferimento: 1) all'origine florale o vegetale, se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e presenta le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche dell'origine indicata; 2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata; 3) a criteri di qualità specifici, previsti dalla normativa europea»;
1.1 lett. c) Modifiche della direttiva 2001/110/CE	Introduzione delle nuove regole per l'indicazione dell'origine del miele	D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 179, art. 3, comma 2, lett. f)	L'Italia ha introdotto la facoltà, riconosciuta dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), secondo paragrafo, della direttiva, di poter contemplare l'obiettivo dell'informazione completa ai consumatori con quella di semplificazione dell'etichettatura, riconoscendo la possibilità per il miele immesso sul mercato e composto da una miscela in cui i paesi d'origine del miele in sono superiori a quattro e le quattro quote maggiore rappresentano più del 60% dell'intera miscela, di permettere l'indicazione con la percentuale solo delle quattro quote maggiori.



		ammessa una tolleranza del 5 per cento, calcolata sulla base della documentazione relativa alla tracciabilità dell'operatore. Quando in una miscela il numero di Paesi d'origine del miele è superiore a quattro e le quattro quote maggiori rappresentano oltre il 60 per cento della miscela, è consentito indicare con la percentuale solo tali quattro quote maggiori e gli altri Paesi d'origine in ordine decrescente senza percentuale».	lasciando che i rimanenti Paesi d'origine siano indicati in ordine decrescente senza percentuale.
1.1 lett. c) Modifiche della direttiva 2001/110/CE	Introduzione delle nuove regole per l'indicazione dell'origine del miele	D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 179, art. 3, comma 2, lett. f ^{bis})	2.5) dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) Per gli imballaggi contenenti quantità nette di miele di peso inferiore a 30 grammi, i nomi dei Paesi d'origine possono essere sostituiti da un codice a due lettere conforme a quello dell'ultima versione della norma internazionale ISO 3166-1 (alfa-2) in vigore»;
1.2 Modifiche della direttiva 2001/110/CE	Eliminazione delle previsioni per la categoria di "miele filtrato"	D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 179, art. 3, comma 2, lett. g)	2.6) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) ove si tratti di miele per uso industriale, i contenitori per merce alla rinfusa, gli imballaggi, e i documenti commerciali indicano chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'articolo 1, comma 3»);
1.2 Modifiche della direttiva 2001/110/CE	Eliminazione delle previsioni per la categoria di "miele filtrato"	D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 179, art. 4, comma 4	c) all'articolo 4, il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettera d), è vietato estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che ciò sia inevitabile nella estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche.»;
1.2 Modifiche della direttiva 2001/110/CE	Indicazione di metodi di analisi convalidati internazionalmente riconosciuti per verificare il rispetto della direttiva	D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 179, art. 5	d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero delle imprese e del made in Italy, adotta i metodi di analisi per la verifica della rispondenza del miele alle



			disposizioni del presente decreto legislativo in conformità alle decisioni della Commissione europea. Sino all'adozione di tali metodi ci si avvale, ove possibile, di metodi di analisi convalidati internazionalmente riconosciuti, come i metodi approvati del Codex Alimentarius»;
1.4 Modifiche della direttiva 2001/110/CE	Aggiornamento delle definizioni per la categoria di "miele ad uso industriale"	D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 179, art. 1, comma 3	
1.3 Modifiche della direttiva 2001/110/CE	conferimento del potere alla Commissione di adottare atti delegati	//	
1.4 Modifiche della direttiva 2001/110/CE	Eliminazione delle previsioni per la categoria di "miele filtrato"	D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 179, art. 1, comma 2, punto 6)	a) all'articolo 1; 1) al comma 2, alla lettera b), il punto 6) è soppresso
1.4 Modifiche della direttiva 2001/110/CE	Aggiornamento delle definizioni per la categoria di "miele ad uso industriale"	D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 179, art. 1, comma 3	2) al comma 3 è aggiunta la seguente lettera: «bis) essere stato ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini»;
2.1 Modifiche della direttiva UE 1169/2011 2001/112/CE	Aggiornamento riferimento al reg. UE 1169/2011	D.Lgs. 21 maggio 2004 n. 151, art. 4, comma 1	a) all'articolo 4; 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «l. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori»;
2.1.b Modifiche della direttiva 2001/112/CE	Facoltà agli Stati Membri di stabilire che le denominazioni specifiche di cui all'Allegato III siano usate in una o più lingue ufficiali dell'Unione	D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 151, Allegato III par. II	L'Italia ha scelto di non avvalersi della facoltà di prevedere l'indicazione di denominazioni specifiche anche in altre lingue ufficiali dell'Unione tenendo sufficiente l'indicazione in lingua italiana già prevista nella Direttiva.
2.1.c Modifiche della direttiva 2001/112/CE	Introduzione della dicitura "i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti"	D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 151, art. 4, comma 6-ter	4) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: «6-ter. Qualora venga utilizzata la dicitura: "i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti", questa deve essere riportata nello stesso campo visivo della denominazione di



		vendita dei prodotti di cui all'allegato I, parte I, punto 1.»;
2.1.d Modifiche della direttiva 2001/112/CE	Modifiche alle indicazioni per i succhi di frutta da concentrato	D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 151, art. 4, comma 2, lett. b-bis) fatto salvo l'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1169/2011, nel caso di miscegli di succo di frutta da concentrato o succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri con succo di frutta o con succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, nonché di nettarie di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o più concentrati, nell'etichettatura figura la dicitura "da concentrato/i" o "parzialmente da concentrato/i", a seconda dei casi. Questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili.»;
2.2 Modifiche della direttiva 2001/112/CE	Aggiornamento riferimenti normativi sugli additivi autorizzati	D.Lgs. 21 maggio 2004 n. 151, art. 4, comma 6-bis
		3) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. La fabbricazione dei prodotti elencati nell'allegato I, parte I, è consentita esclusivamente mediante l'utilizzo delle sostanze indicate nell'allegato I, parte II, e delle materie prime conformi all'allegato II. I nettarie di frutta devono essere conformi ai criteri specifici previsti nell'allegato IV.»;
2.3 Modifiche della direttiva 2001/112/CE	conferimento del potere alla Commissione di adottare atti delegati	//
2.4 Modifiche della direttiva 2001/112/CE	conferimento del potere alla Commissione di adottare atti delegati	//
2.5 Modifiche della direttiva 2001/112/CE	conferimento del potere alla Commissione di adottare atti delegati	//
2.6 Modifiche della direttiva 2001/112/CE	gli allegati I e III sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva	a) l'allegato I è sostituito dall'Allegato A del presente decreto;
2.6 Modifiche della direttiva 2001/112/CE	gli allegati I e III sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva	c) l'allegato III è sostituito dall'Allegato B del presente decreto;



2.7 Modifiche della direttiva 2001/112/CE	Modifica definitiva all'allegato IV	D.Lgs. 21 maggio 2004 n. 151, allegato IV: Disposizioni specifiche relative ai nettati di frutta	D.Lgs. 21 maggio 2004 n. 151, allegato IV: Disposizioni specifiche relative ai nettati di frutta	d) all'allegato IV, parte I, la veniquatresima riga è così modificata: Cotone (<i>Cydonia oblonga</i> L.) 50 « ».
2.8 Modifiche della direttiva 2001/112/CE	aggiunta definizione all'allegato V	D.Lgs. 21 maggio 2004 n. 151, allegato V: Valori Brix minimi per succo di frutta ricostituito e per purea di frutta ricostituita	D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 50, art. 2, comma 1	e) all'allegato V dopo la riga: «ribes nero» e prima della riga: «uvva», è inserita la seguente: Cocco (*) Cocos nucifera L. 4,5 « ».
3.1.a Modifiche della direttiva 2001/113/CE	Aggiornamento riferimento al reg. UE 1169/2011	D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 50, art. 2, comma 1	D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 50, art. 3, comma 1	<p>1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2:</p> <p>1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatto salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e del regolamento di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere utilizzati soltan ti ingredienti di cui all'allegato IV e le materie prime conformi alle previsioni dell'allegato II»;</p> <p>b) all'articolo 3:</p> <p>1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e le disposizioni di cui al presente articolo»;</p>
3.1.a Modifiche della direttiva 2001/113/CE	Aggiornamento riferimento al reg. UE 1169/2011	D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 50, art. 3, comma 1	D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 50, art. 3, comma 1	<p>1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2:</p> <p>1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatto salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e del regolamento di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere utilizzati soltan ti ingredienti di cui all'allegato IV e le materie prime conformi alle previsioni dell'allegato II»;</p> <p>b) all'articolo 3:</p> <p>1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e le disposizioni di cui al presente articolo»;</p>
3.1.b Modifiche della direttiva 2001/113/CE	Facoltà, per gli Stati membri che non autorizzano l'utilizzo dei termini "marmellata" e "marmellata extra" per le denominazioni di vendita "confettura" e "confettura extra" di autorizzare l'uso dell'indicazione "marmellata di frutta mista" o "marmellata di [x] frutti"	D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 50, Allegato I	//	L'Italia ha scelto di non avvalersi della facoltà di autorizzare l'utilizzo dei termini "marmellata" e "marmellata extra" per le denominazioni di vendita "confettura" e "confettura extra". Parimenti si è scelto di non autorizzare la denominazione "marmellata di frutta mista" o "marmellata di [x] frutti" per le marmellate di agrumi composte da più frutti per



			non alterare	l'attuale assetto nazionale.
3.1.c Modifiche della direttiva 2001/113/CE	Soppressione indicazione tenore di zuccheri totale	D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 50, art. 3, comma 2, lett. b)	2) al comma 2, la lettera b) è abrogata;	
3.1.d Modifiche della direttiva 2001/113/CE	Soppressione indicazione tenore di zuccheri totale – aggiornamenti obblighi di etichettatura	D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 50, art. 3, comma 3	3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le indicazioni di cui al comma 2 figurano, a caratteri chiaramente leggibili, nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto»;	
3.1.e Modifiche della direttiva 2001/113/CE	Soppressione indicazione contenuto anidride solforosa	D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 50, art. 3, comma 4	4) il comma 4 è abrogato;	
3.2 Modifiche della direttiva 2001/113/CE	Aggiornamento normativi	riferimenti D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 50, art. 2, comma 1	1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2; 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e del regolamento di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere utilizzati soltanto gli ingredienti di cui all'allegato IV e le materie prime conformi alle previsioni dell'allegato II»;	
3.3 Modifiche della direttiva 2001/113/CE	Incarico alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione della fattibilità delle diverse possibilità di etichettatura	//		
3.4 Modifiche della direttiva 2001/113/CE	l'allegato I è modificato conformemente all'allegato II della direttiva aggiunta definizioni all'allegato II	<u>Vedi allegato II a seguire</u>		
3.5 Modifiche della direttiva 2001/113/CE		D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 50, allegato IV: Ingredienti facoltativi ai prodotti definiti nell'allegato I	c) l'allegato IV, è sostituito dall'allegato C del presente decreto. Allegato C «Allegato IV (Art. 2) Ingredienti facoltativi ai prodotti definiti nell'allegato I - Miele: in tutti i prodotti in sostituzione totale o parziale degli zuccheri,	



		<ul style="list-style-type: none"> - succo di agrumi, concentrato o meno: solo nella confettura, - succo di agrumi, concentrato o meno: nei prodotti ottenuti da altri frutti: solo nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra, - succo di barbabietole rosse, concentrato o meno: solo nella confettura e gelatina prodotte con agrumi, concentrato o meno: solo nella confettura e gelatina extra prodotte con ciondoli, fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi, prugne e ribesbaro, - succo di ribes rosso: concentrato o meno: solo nella confettura e gelatina prodotte con Fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne, - olfessenzial di agrumi: solo nelle marmellate di agrumi e delle mandorle-gelatine, - oli e grassi commestibili in quanto agenti antischiumogeni: in tutti i prodotti, - peptica liquida: in tutti i prodotti, - scorte di agrumi: nella confettura, nella confettura extra, nella gelatina e nella gelatina extra, - foglie di Pelargonium odorettissimo: nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra, quando sono ottenute da coglie, - sostanze alcoliche, vino e vino liquoroso: in tutti i prodotti, - noci, nocciole e mandorle: in tutti i prodotti, - erbe aromatiche, specie: in tutti i prodotti, - vaniglioni estratti di vaniglia, vanillina: in tutti i prodotti, - additivi alimentari autorizzati in conformità al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008». 	
3.6	Modifiche della direttiva 2001/113/CE	Soppressione indicazione contenuto anidride solforosa	D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 50, allegato III, punto 1., lett. d)
4.1	Modifiche della direttiva 2001/1169/CE	Aggiornamento riferimento al reg. UE 1169/2011	D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 175, art. 5, comma 1

c) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:
 «1. Ai prodotti di cui all'articolo 1 si applica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.»;

d) all'allegato II, al comma 1, la lettera d) è soppressa;

c) all'articolo 5, il comma 1 è aggiunto il seguente:
 «2-bis. È autorizzato, altresì, il trattamento di riduzione del tenore di latosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio. Le modifiche della composizione del latte derivanti da tale trattamento sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull'imballaggio, in modo



			chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili»;	
4.2.a (ultimo periodo) Modifiche della direttiva 2001/114/CE	Aggiornamento Allegato I, art. 3, D.Lgs 8 ottobre 2011, n. 175, art. 3, comma 2	D.Lgs 8 ottobre 2011, n. 175, art. 2	L'Italia non si è avvalsa della facoltà prevista dalla direttiva di poter limitare o vietare le modifiche della composizione delle tipologie di latte disciplinate dal D.lgs. 8 ottobre 2011, n. 175.	
4.2.b Modifiche della direttiva 2001/114/CE	Aggiornamento Allegato I, art. 4 Aggiunte e materie prime autorizzate	D.Lgs 8 ottobre 2011, n. 175, art. 2	<p>I. Al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) l'articolo 2, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 2. - Aggiunte e materie prime autorizzate. -</p> <p>1. Ai prodotti di cui all'allegato I possono essere aggiunte le seguenti materie prime e prodotti:</p> <p>a) vitamine e minerali conformemente al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006;</p> <p>b) ai fini della correzione del tenore proteico del latte, di cui all'articolo 4;</p> <p>1) retenuto di latte: prodotto ottenuto dalla concentrazione delle proteine del latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato;</p> <p>2) permeato di latte: prodotto ottenuto estraiendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato;</p> <p>3) lattosio: componente naturale del latte, normalmente ottenuto da siero avente un tenore di lattosio anidro non inferiore al 99,0 per cento m/m su sostanza secca; può essere anidro o contenere una molecola di acqua di cristallizzazione o essere costituito da un miscuglio di entrambi;</p> <p>c) enzimi alimentari autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento</p>	



			europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008; d) additivi alimentari autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.»;
4.3 Modifiche della direttiva 2001/114/CE	Aggiornamento Denominazioni specifiche per taluni prodotti figuranti nell'allegato I	Allegato II: D.Lgs 8 ottobre 2011, n. 175, allegato II	D.Lgs 8 ottobre 2011, n. 175, allegato II, alla lettera a), le parole: «« contenente, in peso, non meno del 9% di materia grassa e del 31% di estratto secco totale ottenuto dai lattei» sono soppresso.
5 Recepimento	Termino per il recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva	SCHEMA DI DECRETO Art. 7 Attuazione della direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica... art. 7	Entità in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6 Misure transitorie		SCHEMA DI DECRETO Attuazione della direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica... art. 5	1.Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026. 2.I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026, in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
7 Entrata in vigore			
8 Destinatari	Aggiornamento definizione di succo di frutta da concentrato	D.Lgs. 21 maggio 2004 n. 151, allegato 1, parte 1: Definizioni	ALLEGATO I – 1.a Modifiche agli allegati I e III della direttiva 2001/112/CE

[...] succo di frutta da concentrato designa il prodotto ottenuto mediante ricostituzione del succo di frutta concentrato quale definito al punto 2, con acqua potabile che soddisfa i criteri stabiliti dalla



			direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio.
ALLEGATO I – 1.b Modifiche agli allegati I e III della direttiva 2001/112/CE	Introduzione delle nuove categorie di succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri	D.Lgs. 21 maggio 2004 n. 151, allegato I, parte I: Definizioni, CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI I. Definizioni.: [...] 6. a) Succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri: Il prodotto ottenuto dal succo di frutta quale definito al punto 1, lettera a), nel quale la quantità di zuccheri naturalmente presenti sia stata ridotta almeno del 30 % mediante un processo autorizzato alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, punto 3, che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutritizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto. Il succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri può essere ottenuto tramite miscelazione di succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri con succo di frutta, purea di frutta o entrambe. b) Succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri: Il prodotto ottenuto da succo di frutta da concentrato quale definito al punto 1, lettera b), nel quale la quantità di zuccheri naturalmente presenti sia stata ridotta almeno del 30 % mediante un processo autorizzato alle condizioni stabilite nella parte II, al punto 3, che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutritizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto oppure il prodotto ottenuto ricostituendo il succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri, quale definito al punto 7 con acqua potabile che soddisfa i criteri di cui alla direttiva (UE)	Allegato A “Allegato I DENOMINAZIONI, DEFINIZIONI E



	<p>Il succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri può essere ottenuto tramite miscelazione di succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri di uno o più dei prodotti seguenti: succo di frutta, succo di frutta da concentrato, succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, purea di frutta concentrata e purea di frutta.</p> <p>7. Succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri:</p> <p>Il prodotto ottenuto dal succo di frutta concentrato quale definito al punto 2 nel quale la quantità di zuccheri naturalmente presenti sia stata ridotta almeno del 30 % mediante un processo autorizzato alle condizioni stabilite al punto 3, della parte II che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutritizionali essenziali di un prodotto di tipo medio, oppure il prodotto ottenuto dal succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, quale definito al punto 6, lettera a), mediante eliminazione fisica di una determinata parte d'acqua. Se il prodotto è destinato al consumo diretto, l'eliminazione deve essere almeno pari al 50 % della parte d'acqua.)».</p>	
ALLEGATO I – 1.c Modifiche agli allegati I e III della direttiva 2001/112/CE	<p>Aggiornamenti relativi a ingredienti, trattamenti e sostanze autorizzati</p> <p>D.Lgs. 21 maggio 2004 n. 151, allegato I, parte II, 2: Ingredienti autorizzati</p> <p>Allegato A “Allegato I DENOMINAZIONI, DEFINIZIONE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI [...] II. Ingredieneti, trattamenti e sostanze autorizzati. 1. Composizione: nella preparazione di succhi di frutta, puree di frutta e nettari di frutta, in cui sono utilizzate le specie corrispondenti ai nomi botanici che figureranno nell'allegato V, la denominazione di vendita reca il nome del frutto impiegato o il nome comune del prodotto. Per le specie</p>	



	<p>di frutta non indicate nell'allegato V si applica il nome botanico o comune corretto.</p> <p>Per i succhi di frutta il valore Brix è quello del succo quale estratto dal frutto e non può essere modificato, salvo nel caso di miscelazione con il succo di frutti della stessa specie. Il valore Brix minimo stabilito nell'allegato V per i succhi di frutta ricostruiti e la pura di frutta ricostruita non tiene conto dei solidi solubili di ogni altro ingrediente e additivo facoltativo.</p> <p>2. Ingredienti autorizzati: ai prodotti di cui alla parte I possono essere aggiunti solo gli ingredienti elencati in appresso.</p> <ul style="list-style-type: none"> - vitamine e minerali autorizzati dal regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti; - additivi alimentari autorizzati in conformità del regolamento (CE) n. 1333/2008; tuttavia, gli edulcoranti non sono consentiti nella fabbricazione dei prodotti elencati del presente allegato, parte I, ad eccezione dei nettari di frutta; - per i succhi di frutta, i succhi di frutta da concentrato, e i succhi di frutta concentrati, i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri, i succhi di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri e i succhi di frutta concentrati a tasso ridotto di zuccheri; l'aroma, la polpa e le cellule restituiti; - per i succhi di uva: i sali di acido tartarico restituiti; - per i nettari di frutta: l'aroma, la polpa e le cellule restituiti; zuccheri e/o miele fino a un massimo del 20% del peso totale dei prodotti finiti di cui all'allegato IV, parte I, del 15 % del peso totale dei prodotti finiti di cui all'allegato IV, parte II, e del 10 % del peso totale dei
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>prodotti finiti di cui all'allegato IV, parte III; e/o edulcoranti. L'indicazione che ai nettare di frutta non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti, inclusi gli edulcoranti quali definiti nel regolamento (CE) n. 1333/2008. Se è presente tale indicazione, sull'etichetta figura altresì l'indicazione seguente: "contiene naturalmente zuccheri";</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i prodotti di cui all'allegato III, lettera a), lettera b), primo trattino, lettera c), lettera e), secondo trattino, e lettera h): zuccheri e/o miele; - per i prodotti di cui alla parte I, punti da 1 a 7, al fine di correggerne il gusto acido: succo di limone e/o di lime e/o succo concentrato di limone e/o di limetta in quantità non superiore ai 3 g per litro di succo espresso in acido citrico anidro; - per il succo di pomodoro e il succo di pomodoro da concentrato: sale, spezie ed erbe aromatiche; - per i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri e succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri da concentrato: acqua, nella misura strettamente necessaria a ripristinare l'acqua persa come risultato del processo di riduzione dello zucchero. 	
ALLEGATO I – 1.c Modifiche agli allegati I e III della direttiva 2001/112/CE	<p>Aggiornamenti relativi a ingredienti, trattamenti e sostanze autorizzati</p> <p>D.Lgs. 21 maggio 2004 n. 151, allegato I, parte II, 3: Trattamenti e sostanze autorizzati</p> <p>Allegato A “Allegato I DENOMINAZIONI, DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI [...].13. Trattamenti e sostanze autorizzati: ai prodotti di cui alla parte I possono essere applicati solo i seguenti trattamenti e</p>	



	<p>possano essere aggiunte solo le seguenti sostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - processi meccanici di estrazione; - gli abituali processi fisici, compresi i processi di estrazione con acqua (processo «in linea») della parte commestibile dei frutti diversi dall'uva destinati alla fabbricazione di succhi di frutta, purché i succhi di frutta concentrati ottenuti soddisfino quanto disposto alla parte I, punto 1; - per i succhi di uva, se è stata utilizzata la solfitazione dell'uva mediante biossido di zolfo, la desolfatazione tramite processi fisici è autorizzata purché la quantità totale di SO₂ presente nel prodotto finito non superi i 10 mg/l; - preparati enzimatici: pectinasi (per la scissione della pectina), proteinasi (per la scissione delle proteine) e amilasi (per la scissione degli amidi) conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari; - gelatina alimentare; - tanin; - silice colloide; - carbone vegetale; - azoto; - bentonite come argilla assorbente; - coadiuvanti di filtrazione e agenti precipitanti chimicamente inerti (compresi perlite, diatomite lavata, cellulosa, poliammide insolubile, polivinilpolipiroloidone, polistirene), conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; - coadiuvanti di assorbimento chimicamente inerti conformi al regolamento (CE) n. 1935/2004, utilizzati per ridurre il tenore di
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



		<p>limonoidi e naringina del succo di agrumi senza incidere in modo rilevante sul tenore di glucosidi dei limonoidi, di acido, di zuccheri (compresi gli oligosaccaridi) o di minerali.)</p> <p>- proteine vegetali derivate da frumento, piselli, patate e semi di girasole a fini di chiarificazione;</p> <p>- solo per i succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri, i succhi di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri e i succhi di frutta concentrati a tasso ridotto di zuccheri: i processi per ridurre la quantità di zuccheri presenti naturalmente, nella misura in cui mantengano tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutritizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto, ossia filtrazione su membrana e fermentazione mediante lievito.</p>
ALLEGATO I – 2 Modifiche agli allegati I e III della direttiva 2001/112/CE	aggiornamenti relativi a denominazioni specifiche di taluni prodotti elencati nell'Allegato I	<p>D.Lgs. 21 maggio 2004 n. 151, allegato III: Denominazioni specifiche di taluni prodotti elencati nell'Allegato I</p> <p>a "Allegato B "Allegato III DENOMINAZIONI SPECIFICHE DI TALUNI PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I I. Denominazioni specifiche che possono essere utilizzate solo nella lingua della denominazione a) «vruchtentdrank», per i nettari di frutta; b) «Süßmost» è utilizzata solo in concomitanza con le denominazioni «Fruchtsaft» o «Fruchtsirup»; 1) per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da succhi di frutta, da succhi concentrati di frutta o da una miscela di questi prodotti, non idonei a essere consumati allo stato naturale a causa del loro elevato grado di acidità naturale; 2) per i succhi di frutta ottenuti da mele o pere, con aggiunta di miele se del caso, ma senza aggiunta di zuccheri; c) «succo e polpa» o «sumo e polpa», per i nettari di frutta ottenuti</p>



		<p>esclusivamente da purea di frutta, anche concentrata;</p> <p>d) «æblemost», sinonimo di succo di mela;</p> <p>e) «æblemost fra koncentrat», sinonimo di succo di mela da concentrato;</p> <p>f) «sur ... saft», completata dall'indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi senza aggiunta di zuccheri, ottenuti dai ribes neri, dalle ciliegie, dai ribes rossi, dai ribes bianchi, dai lamponi, dalle fragole o dalle bacche di sambuco;</p> <p>g) «sod... saft» o «sodet... saft», completata dall'indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi di questa stessa frutta, aggiornati con più di 200 g di zuccheri per litro;</p> <p>h) «æppelmus/applemus», sinonimo di succo di mela;</p> <p>i) «amost», sinonimo di succo di uva;</p> <p>j) «smilserksku sulu ar cukuru» o «kastelpaju mahl suhkriiga» o «estodzony sok z rokitnik» per i succhi ottenuti dal frutto dell'olivello spinoso, aggiornati con non più di 140 g di zuccheri per litro.</p> <p>II. Denominazioni specifiche che possono essere utilizzate in una o più lingue ufficiali dell'Unione</p> <p>a) «acqua di cocco», per il prodotto che è estratto direttamente dalla noce di cocco senza spremere la polpa di cocco, come sinonimo di succo di cocco.»;</p>	<p>D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 50, allegato I punti 1 e 2: Denominazione di vendita e definizione dei prodotti “confettura” e “confettura extra”</p>	<p>L'Italia ha scelto di non avvalersi della facoltà prevista dall'allegato II, punto 1), lettera a), concernente la possibilità di estendere l'utilizzo delle denominazioni “marmellata” e “marmellata extra” anche ai prodotti denominati “confettura” e “confettura extra”. La scelta di non recepire tali previsioni è motivata dall'esigenza di non alterare l'attuale assetto normativo nazionale.</p>
ALLEGATO II – 1.a Modifiche all'allegato I della direttiva 2001/13/CE	Aggiornamento della denominazione di vendita e delle definizioni di alcuni prodotti			



	<p>essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato.</p> <p>La quantità di polpa e/o purea utilizzata per la fabbricazione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 450 grammi in generale; 350 grammi per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cionorodi e mele cotogne; 180 grammi per lo zenzero; 230 grammi per il pomo di acagiu; 80 grammi per il frutto di granadiglia.»; <p>2) la definizione «2. Confettura extrav, è sostituita dalla seguente:</p> <p>«2. Confettura extra</p> <p>È la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa non concentrata di una o più specie di frutta e acqua. Tuttavia, la confettura extra di cionorodi e la confettura extra senza semi di lamponi, more, ribes neri, mirtilli e ribes rossi può essere ottenuta parzialmente o totalmente dalla purea non concentrata di queste specie di frutta. Per gli agrumi, la confettura extra può essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato.</p> <p>I frutti seguenti mescolati ad altri non possono essere utilizzati per la produzione di confettura extra: mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori.</p> <p>La quantità di polpa utilizzata per la produzione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 500 grammi in generale; 450 grammi per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cionorodi e mele cotogne; 280 grammi per lo zenzero; 290 grammi per il pomo di acagiu; 100 grammi per la granadiglia.»;
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ALLEGATO II – 1.b	<p>Aggiornamento della denominazione di vendita e delle definizioni di alcuni prodotti</p> <p>Modifiche all'allegato I della direttiva 2001/13/CE</p>	<p>D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 50, allegato I, punti 5 e 6:</p> <p>Denominazione di vendita e definizione dei prodotti "marmellata di agrumi" e "marmellata-gelatina".</p> <p>3) la definizione «5. Marmellata», è sostituita dalla seguente:</p> <p>«5. Marmellata di agrumi È la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di acqua, zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti, ottenuti a partire da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquisi e scorte. Nella denominazione di vendita "marmellata di agrumi", il termine "agrumi" può essere sostituito dal nome dell'agrume utilizzato. La quantità di agrumi utilizzata nella fabbricazione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a 200 grammi, di cui almeno 75 grammi ottenuti dall'endocarpo»;</p> <p>4) la definizione «6. Marmellata gelatina», è sostituita dalla seguente:</p> <p>«6. Marmellata gelatina È una marmellata di agrumi esente totalmente da sostanze insolubili, salvo eventualmente esigue quantità di scorsa finemente tagliata»;</p>	<p>D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 50, art 2, comma 4:</p> <p>Aggiornamento dei requisiti relativi al tenore di sostanza secca solubile e relativa denominazione riservata</p> <p>L'Italia ha scelto di non avvalersi della facoltà di autorizzare, in taluni casi particolari, le denominazioni riservate per i prodotti definiti nella parte I, che presentano un tenore di sostanza secca solubile inferiore al 60 %, mantenendo invariata la denominazione prevista per tali prodotti. Pertanto, l'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 50, è rimasto invariato prevedendo che i prodotti con un tenore di sostanza secca solubile, determinata al rifrattometro, uguale o superiore al 60 per cento, eccettuati i prodotti che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, per quanto riguarda lo zucchero ridotto, e dei prodotti nei quali gli zuccheri sono stati totalmente o parzialmente sostituiti da edulcoranti.»;</p>
ALLEGATO II – 2			



(Bianco: Articoli/paragrafi il cui recepimento è richiesto)
(Giallo: Articoli/paragrafi il cui recepimento è facoltativo; se uno SM decide di recepire tali disposizioni (spesso esenzioni o misure volontarie), gli Stati membri devono assicurare il corretto recepimento.)
(Blu: Articoli/paragrafi il cui recepimento non è richiesto)

*Questo intende essere un modello generale adattabile alla direttiva interessata e alle sue specifiche esigenze. Le categorie possono rimanere vuote se non applicabili (per esempio le colonne "disposizioni" se gli articoli/paragrafi sono stati già sufficientemente citati). Questa tabella può anche essere completata/sostituita con altri documenti esplicativi. Possono essere prodotti più di una tabella o di un documento esplicativo. Gli orientamenti espressi in questa guida, inclusi i colori, riflettono solo l'interpretazione dei servizi della Commissione e non pregiudicano alcuna azione o posizione della Commissione sulla materia. Le informazioni fornite non pregiudicano la valutazione della Commissione sulla completezza o conformità delle misure nazionali di recepimento, né la loro idoneità a soddisfare i requisiti di certezza giuridica imposti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale è la sola fonte di interpretazione definitiva del diritto UE.

** Questa colonna dovrebbe includere le misure pre-vigenti la direttiva o le misure generali, che servono a incorporare la direttiva nella legislazione nazionale e che potrebbero avere un impatto sul suo recepimento. In questo caso, deve essere chiaramente spiegato il rapporto di tali misure con le disposizioni della direttiva.






Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO UFFICIO II

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel.06/67792821
sindacatoispettivorapportiparlamento@governo.it

DRP/II/XIX/D145/25

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0004795 P-4.20.5
del 13/11/2025



62312447

Roma, *data del protocollo*

Senato della Repubblica
- Servizio dell'Assemblea
segreteriaassemblea@pec.senato.it

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (atto Governo n. 316).

Facendo seguito alla nota in data 10 ottobre 2025, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si invia la relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Il Direttore dell'Ufficio II
Cons. Fulvia Beatrice

FS

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante “*attuazione della direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana*”.

Amministrazione competente: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Con la pubblicazione della legge 13 giugno 2025, n. 91 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024" è stato previsto il recepimento della direttiva (UE) 2024/1438, che aggiorna le quattro direttive cosiddette 'breakfast' (dirr. 110, 112, 113 e 114/2001). Il Governo è stato delegato a adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un decreto legislativo per l'attuazione di tali previsioni entro il 14 dicembre 2025.

In ossequio a quanto previsto dalla normativa europea, lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/1438 si conforma a tutti i principi stabiliti nell'ordinamento nazionale per il rispetto degli obblighi derivanti dall'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Inoltre, per quanto riguarda i contenuti della direttiva stessa, essi vengono inseriti nell'ordinamento esistente, acquistando l'efficacia prevista per tale tipologia di norme.

La presenza di regole obsolete rischiava di ostacolare l'innovazione e di non soddisfare le aspettative dei consumatori. L'attuale quadro regolatorio europeo aveva, infatti, più di dieci anni. Nell'ultimo decennio il mercato dei prodotti alimentari ha subito una profonda evoluzione, spinto dall'innovazione ma anche dal mutare delle preoccupazioni della società e dalla domanda dei consumatori. La Commissione Europea, su queste basi, ha provveduto ad una revisione di alcune regole delle direttive cosiddette "breakfast". Tale revisione è stata effettuata nel contesto della strategia "Dal produttore al consumatore" della Commissione europea e degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Nella strategia "Dal produttore al consumatore", per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, è stato annunciato che la revisione delle norme di commercializzazione avrebbero avuto come obiettivo il consumo e l'offerta di prodotti sostenibili. Inoltre, la Commissione si è impegnata a individuare opportunità per agevolare il passaggio a regimi alimentari più sani e incoraggiare la riformulazione dei prodotti, in particolare per gli alimenti ricchi di grassi, zuccheri e sale. Infine, per consentire ai consumatori di operare scelte alimentari informate e sostenibili, la Commissione ha anche previsto l'estensione dell'indicazione obbligatoria dell'origine o della provenienza a determinati prodotti, tenendo pienamente conto degli effetti sul mercato interno. In particolare, per quanto concerne la direttiva 2001/110/CE sul miele, si è tenuto conto delle conclusioni della Presidenza del Consiglio UE sull'etichettatura nutrizionale nella parte anteriore della confezione, sui profili nutrizionali e sull'etichettatura d'origine. Parimenti, gli Stati Membri dell'UE avevano chiesto (nel Consiglio Agricoltura e pesca del 15/16 dicembre 2020) di rivedere tale direttiva con l'obiettivo di specificare i Paesi d'origine del miele utilizzato nelle miscele, invitando la Commissione a presentare una proposta legislativa in tal senso. Anche il Parlamento europeo, nella risoluzione del 20 ottobre 2021 sulla strategia "Dal produttore al

consumatore”, aveva invitato la Commissione a proporre modifiche legislative per le regole di etichettatura del miele, così da migliorare le informazioni per i consumatori.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Come anticipato, la revisione delle direttive cosiddette “breakfast” contribuisce alle azioni previste dalla strategia europea "Dal produttore al consumatore" e dal "Piano europeo di lotta contro il cancro", che mirano a promuovere regimi alimentari più sani e sostenibili per i cittadini dell'Unione. Tale intervento è in coerenza con la prossima revisione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori per quanto riguarda l'etichettatura d'origine e l'etichettatura nutrizionale. Il provvedimento mira, inoltre, a essere complementare alla proposta annunciata di un quadro legislativo europeo per i sistemi alimentari sostenibili¹.

Alla luce di quanto sopra, le direttive sulla colazione, in particolare la direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, sono state riviste. L'obiettivo di tale aggiornamento è di aumentare le informazioni ai consumatori, attraverso l'introduzione di obblighi di etichettatura più completi e chiari, e di ampliare l'offerta di prodotti più sani dal punto di vista nutrizionale, aumentando la percentuale minima di frutta per marmellate e confetture e introducendo la nuova tipologia di succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri.

Infine, per rispondere alle esigenze di salute di un numero crescente di consumatori, è stato introdotto il trattamento di riduzione del tenore di lattosio del latte conservato parzialmente o totalmente disidratato.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Le misure che si intendono adottare sono proporzionate e bilanciano i due obiettivi principali dell'intervento europeo e nazionale: aumentare le informazioni ai consumatori senza creare oneri eccessivi al settore produttivo, che viene avvantaggiato da regole più semplici ed evidenti.

Tutte le nuove misure che riguardano l'etichettatura dei prodotti e la loro denominazione non impattano sulle imprese che, con le nuove norme, potranno fornire informazioni più chiare ai consumatori circa la natura e le caratteristiche dei loro prodotti, soprattutto per i succhi di frutta. Le nuove denominazioni riflettono la situazione attuale dell'offerta di mercato e permettono di distinguere meglio i prodotti a base di succo di frutta. Infine, per quanto riguarda marmellate e confetture, l'innalzamento del contenuto minimo di frutta non incide sul settore produttivo nazionale che già offre prodotti che superano di gran lunga i requisiti minimi della direttiva europea e che, allo stesso modo, potranno stimolare una maggiore domanda per il comparto ortofrutticolo che fornisce la materia prima.

Obiettivo specifico: chiarezza e completezza delle informazioni ai consumatori, miglioramento salute cittadini, riduzione frodi alimentari (settore del miele), maggiore domanda di frutta da parte dell'industria dei succhi e delle composte a base di frutta.

¹ Per tale motivo si rimanda alle considerazioni effettuate in ambito europeo dalla Commissione europea all'atto della proposta legislativa:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1e5b8a65-e029-11ed-a05c-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF

Indicatore: grado di soddisfazione dei destinatari, miglioramento della salute dei cittadini, riduzione frodi sull'origine del miele, aumento produzione frutticola.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Le cosiddette "direttive colazione" sono un insieme di direttive europee che stabiliscono regole comuni sulla composizione, la denominazione commerciale, l'etichettatura e la presentazione di alcuni prodotti alimentari, in modo da proteggere gli interessi dei consumatori e garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno. Funzionano in modo simile alle norme di commercializzazione stabilite per alcuni prodotti agricoli in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

I prodotti per i quali sono state stabilite tali regole comuni possono essere commercializzati con le rispettive denominazioni commerciali solo se sono conformi a tali regole. Normalmente, l'uso di tali denominazioni commerciali ha un valore commerciale notevole, in quanto i consumatori le riconoscono e le utilizzano come riferimento per decidere i loro acquisti.

In coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato, ciascuna delle quattro direttive europee costituisce un atto legislativo autonomo che disciplina determinati prodotti. Sebbene al settore interessato si applichino le regole generali della legislazione alimentare, non esistono altre disposizioni legislative che riguardino direttamente gli aspetti regolati da tali direttive per il miele, i succhi di frutta, le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta, e alcuni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato.

Pertanto, la normativa nazionale interessata dal recepimento consiste in quattro decreti legislativi. Per i succhi di frutta e i prodotti analoghi è in vigore il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, che attua la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. L'ultimo aggiornamento è avvenuto nel 2021 (legge 23 dicembre 2021, n. 238 disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2019-2020).

Per le marmellate/confetture è in vigore il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, che attua la direttiva 2001/113/CE concernente le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta, nonché la crema di marroni, destinate all'alimentazione umana.

Per quanto riguarda le norme sulla produzione e commercializzazione del miele, esse sono contenute nel decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, che recepisce la direttiva 2001/110/CE. L'ultimo aggiornamento all'atto è avvenuto con il decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 3, che ha attuato la direttiva 2014/63/UE e con la legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016).

Infine, le disposizioni sulla produzione del latte conservato di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, recepiscono la direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.

In tale quadro legislativo è risultato opportuno prevedere che l'aggiornamento dei provvedimenti interessati avvenisse mediante un unico atto di recepimento. In quest'ottica, si è replicato a livello nazionale quanto previsto a livello europeo con la direttiva 2024/1438. Ciò ha permesso continuità nell'efficacia dei provvedimenti normativi coinvolti dal recepimento e il perseguitamento degli obiettivi di semplificazione e delegificazione, evitando l'introduzione di nuovi atti legislativi.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Per tale valutazione sono stati utilizzati i dati aggiornati e le analisi eseguite in fase di redazione dell'atto dalla Commissione Europea. Pertanto, non è stato necessario commissionare ulteriori elaborazioni statistiche in virtù dell'attività già condotta a livello europeo ai fini dell'adozione del presente provvedimento.

Dal punto di vista economico il provvedimento non introduce nuovi oneri sulla finanza pubblica né effetti negativi sulla società e l'ambiente. Si attendono vantaggi in termini di miglioramento della salute dei cittadini, che potranno effettuare scelte più consapevoli e sostenibili, e per la filiera ortofrutticola, che beneficerà della maggiore domanda di frutta per i prodotti oggetto del provvedimento.

4.2 Impatti specifici

Tale valutazione è stata eseguita, stante la natura sovranazionale del provvedimento in attuazione, solo per le disposizioni in cui era prevista una discrezionalità agli Stati membri.

Tra le principali novità introdotte con lo schema di decreto in oggetto, il cui recepimento non era oggetto di modulazione da parte degli Stati Membri, c'è l'obbligo di indicare, nel caso dell'etichettatura delle miscele di miele, i Paesi di origine in ordine decrescente, in base al peso, compresa la percentuale rappresentata da ciascun Paese. Ciò al fine di accrescere la trasparenza e combattere le frodi.

Per i succhi di frutta, in risposta alla crescente domanda di prodotti a tasso ridotto di zuccheri, sono introdotte tre categorie di succhi di frutta, ossia "succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri", "succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri" e "succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri". In aggiunta, è possibile apporre sull'etichetta la dicitura "i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti" per offrire maggiore consapevolezza ai consumatori, che spesso non distinguono tra succhi di frutta (che per definizione non possono contenere zuccheri aggiunti) e nettari di frutta.

Per le confetture e le marmellate vi è l'aumento del contenuto minimo di frutta, che passa da 350 a 450 g per kg e da 450 a 500 g per kg nelle confetture e marmellate extra. Si contribuirà così a ridurre la quantità di zucchero nelle confetture, favorendo un'alimentazione più sana e sostenendo il mercato della frutta.

Infine, nel caso del latte disidratato, viene consentita la produzione di prodotti a base di latte disidratato senza lattosio.

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese. In fase di discussione delle misure con tutti i rappresentanti della filiera interessata, ovvero quella della produzione del miele e dei prodotti a base di frutta quali succhi e marmellate/confetture, non sono emersi particolari ostacoli ma, come illustrato più avanti, i nuovi obblighi di etichettatura andranno a migliorare la percezione di qualità dei prodotti che hanno origine nella nostra filiera nazionale.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto contiene disposizioni ordinamentali.

C. Oneri informativi

Il provvedimento non introduce oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento in esame attua disposizione europee, nel rispetto delle indicazioni delle prescrizioni contenute nella direttiva in recepimento.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Tra le facoltà previste dalla direttiva si è scelto di recepire o meno – a seconda dei casi – le seguenti disposizioni.

La direttiva in recepimento contiene una serie di facoltà, lasciate alla libera scelta degli Stati Membri. Nello specifico, si è scelto di introdurre la possibilità, prevista dall'art. 1, par. 1), lett. c), secondo paragrafo della direttiva, nel caso di miscele di mieli composte da più di quattro Paesi d'origine, di indicare con la percentuale solo le quattro quote maggiori, a condizione che la soglia minima di quantità delle prime quattro quote fosse di almeno il 60% sull'intera miscela.

Tale soglia è stata innalzata al 60%, rispetto al 50% previsto dalla norma europea, per poter meglio bilanciare l'obiettivo dell'informazione completa ai consumatori con quello di semplificazione dell'etichettatura, permettendo di indicare senza percentuale solo le quote residuali nelle miscele di miele con più di quattro origini diverse. L'innalzamento della soglia dal 50%, previsto dalla direttiva, al 60% risponde all'esigenza di non ridurre le informazioni al consumatore davanti a prodotti dalla composizione più complessa come le miscele di mieli con più di quattro origini. Alla base di questa scelta c'è anche l'interesse di tutelare la filiera nazionale del miele e gli sforzi dei piccoli e medi produttori per offrire sul mercato un prodotto di qualità monorigine.

In merito alla facoltà di stabilire che le denominazioni specifiche di cui all'Allegato III della direttiva potessero essere usate in una o più lingue ufficiali dell'Unione, si è scelto di non avvalersi della facoltà di prevedere l'indicazione di denominazioni specifiche anche in altre lingue ufficiali dell'Unione ritenendo sufficiente l'indicazione in lingua italiana già prevista.

Per quanto riguarda la facoltà di autorizzare l'utilizzo dei termini "marmellata" e "marmellata extra" per le denominazioni di vendita "confettura" e "confettura extra", si è scelto di non avvalersi di tale semplificazione non solo per non alterare l'attuale assetto normativo nazionale ma anche per mantenere ben distinta la natura delle due preparazioni a base di frutta nell'obiettivo di un'informazione chiara e completa ai consumatori. Marmellata e confettura hanno procedimenti di preparazione differenti e tale distinzione deve riflettersi anche nella denominazione di vendita.

Parimenti si è scelto di non autorizzare la denominazione "marmellata di frutta mista" o "marmellata di [x] frutti" per le marmellate di agrumi composte da più frutti per non ridurre le informazioni al consumatore.

Inoltre, secondo quanto previsto dal nuovo allegato I della direttiva 2001/114/CE relativo ai trattamenti autorizzati, si è optato per non introdurre limitazioni o divieti diversi da quelli già previsti per la composizione delle tipologie di latte disciplinate dal D.lgs. 8 ottobre 2011, n. 175.

Infine, relativamente alla possibilità di autorizzare, in taluni casi particolari, denominazioni riservate per i prodotti oggetto della direttiva 2001/113/CE, che presentano un tenore di sostanza secca solubile inferiore al 60%, non sono emersi dal settore produttivo richieste di modifica ed è stata mantenuta la denominazione riservata già prevista per tali prodotti. Pertanto, l'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del D.lgs. 20 febbraio 2004, n. 50, è rimasto invariato prevedendo che i prodotti con un tenore di sostanza secca solubile, determinata al rifrattometro, inferiore al 60 per cento, ma non inferiore al 45 per cento, riportino la dicitura «da conservare in frigorifero dopo l'apertura».

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Attraverso l'adozione dello schema di decreto legislativo in oggetto, che va a modificare ed aggiornare le disposizioni contenute nei quattro decreti legislativi attualmente in vigore secondo quanto previsto dalla direttiva (UE) 2024/1438, si procederà a rendere efficaci le norme europee relative alla produzione, commercializzazione ed etichettatura dei prodotti ricompresi nella citata direttiva. L'aggiornamento delle disposizioni e delle norme di commercializzazione imporrà anche agli organi nazionali competenti per le ispezioni e i controlli di conformità dei prodotti oggetto della direttiva a adeguarsi per procedere alle verifiche secondo le nuove disposizioni. Inoltre, con l'arrivo nei prossimi anni degli atti di esecuzione previsti dalla direttiva stessa, saranno aggiornate le norme e gli aspetti oggetto di tale delega normativa alla Commissione europea.

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è il soggetto responsabile dell'attuazione.

5.2 Monitoraggio

Non è stata prevista, al momento, alcuna attività di monitoraggio dell'impatto delle nuove norme introdotte dal provvedimento in oggetto. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è l'organo competente a monitorare ed implementare i provvedimenti di futura adozione previsti dalla direttiva ed oggetto di delega normativa alla Commissione europea.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

È in programma la consultazione sul provvedimento in oggetto mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Essa si svolgerà in un periodo di almeno 30 giorni, permettendo a tutte le parti interessate di esprimere un parere sulle modifiche più importanti previste dall'atto in oggetto. All'esito della consultazione si procederà a una descrizione della consultazione svolta e della modalità di realizzazione, ricomprensivo l'elenco dei soggetti che hanno partecipato e i principali risultati emersi.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Non è stata prevista, al momento, alcuna attività di valutazione dell'impatto delle nuove norme introdotte dal provvedimento in oggetto.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “*attuazione della direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana*”.

Referente: Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Con la pubblicazione della legge 13 giugno 2025, n. 91, "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024", è stato previsto il recepimento della direttiva (UE) 2024/1438, che aggiorna le quattro direttive cosiddette 'breakfast' (dirr. 110,112,113 e 114/2001). Il Governo è delegato a adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il decreto legislativo per l'attuazione di tali previsioni entro il 14 dicembre 2025. In ossequio a quanto previsto dalla normativa europea, lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/1438 rispetta tutti i principi stabiliti nell'ordinamento nazionale per il rispetto degli obblighi derivanti dall'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Inoltre, per quanto riguarda i contenuti della direttiva stessa, essi vengono inseriti nell'ordinamento esistente, acquistando l'efficacia prevista per tale tipologia di norme.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La normativa nazionale attualmente in vigore consiste in quattro decreti legislativi. Per i succhi di frutta e i prodotti analoghi è in vigore il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, che attua la direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. L'ultimo aggiornamento è avvenuto nel 2021 (legge 23 dicembre 2021, n. 238 disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2019-2020).

Per le marmellate/confetture è in vigore il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, che attua la direttiva 2001/113/CE concernente le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta, nonché la crema di marroni, destinate all'alimentazione umana.

Per quanto riguarda le norme sulla produzione e commercializzazione del miele, esse sono contenute nel decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, che recepisce la direttiva 2001/110/CE.

L'ultimo aggiornamento all'atto è avvenuto con il decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 3, che ha attuato la direttiva 2014/63/UE e con la legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016). Infine, le disposizioni sulla produzione del latte conservato di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, recepiscono la direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana. In tale quadro legislativo è risultato opportuno prevedere che l'aggiornamento dei provvedimenti interessati avvenisse mediante un unico

atto di recepimento. In quest'ottica, si è replicato a livello nazionale quanto previsto a livello europeo con la direttiva 2024/1438. Ciò ha permesso continuità nell'efficacia dei provvedimenti normativi coinvolti dal recepimento e il perseguitamento degli obiettivi di semplificazione e delegificazione, evitando l'introduzione di nuovi atti legislativi.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

La normativa nazionale attualmente in vigore rispecchia fedelmente le disposizioni contenute nelle relative direttive europee, menzionate in precedenza. Pertanto, i decreti legislativi vigenti, con i relativi allegati, recepiranno le modifiche contenute nella direttiva UE 2024/1438. Esse si applicheranno a decorrere dal 14 giugno 2026.

Per quanto riguarda le modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante disposizioni in materia di produzione e commercializzazione del miele, sono state apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 1, comma 2, lettera b), il punto 6), che faceva riferimento al miele filtrato è stato soppresso, poiché tale categoria ora rientra tra il miele ad uso industriale;
- 2) all'articolo 1, comma 3 è stata aggiunta la lettera c-bis) ai sensi della quale il miele filtrato e il procedimento con cui esso viene ottenuto rientra ora tra le caratteristiche del "miele per uso industriale", come previsto dalla direttiva in recepimento;
- 3) l'articolo 3, comma 1 è stato aggiornato e ora riporta i riferimenti al regolamento (UE) n. 1169/2011 sull'etichettatura dei prodotti alimentari;
- 4) all'articolo 3, comma 2, lettera b) le parole «del miele filtrato,» sono state soppresse;
- 5) l'articolo 3, comma 2, lettera c) è stato modificato con la nuova menzione "unicamente ad uso culinario", da riportare in etichetta per il miele ad uso industriale;
- 6) l'articolo 3, comma 2, lettera d) è stato modificato eliminando i riferimenti al miele filtrato;
- 7) l'articolo 3, comma 2, lettera f) è stato sostituito dalla nuova disposizione relativa all'etichettatura dei mieli e delle miscele di mieli provenienti da più Paesi, con la possibilità, prevista dalla direttiva stessa, di prevedere un'etichettatura semplificata nelle miscele composte da mieli provenienti da più di quattro Paesi d'origine e che rappresentano più del 60% dell'intera miscela;
- 8) è stata introdotta all'articolo 3, comma 2, la lettera f-bis) recante le disposizioni per l'indicazione d'origine del miele quando venduto in imballaggi contenenti quantità nette di peso inferiore a 30 grammi;
- 9) l'articolo 3, comma 2, lettera g) è stato modificato eliminando i riferimenti al miele filtrato;
- 10) l'articolo 3, comma 3, E stato di conseguenza aggiornato nei riferimenti;
- 11) l'articolo 3, comma 4-bis è stato abrogato perché in contrasto con le nuove disposizioni di cui al comma 2, lett. f);
- 12) l'articolo 4, comma 4, è stato aggiornato nei rimandi ad altra disposizione del decreto;
- 13) l'articolo 5 è stato riformulato per recepire le indicazioni della direttiva di cui all'art. 1, par. 2) ultimo periodo;
- 14) l'articolo 9 è stato abrogato.

Per quanto riguarda le modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, recante disposizioni in materia di succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, sono state apportate le seguenti modificazioni:

- 1) l'articolo 4, comma 1 è stato aggiornato e ora riporta i riferimenti al regolamento (UE) n. 1169/2011 sull'etichettatura dei prodotti alimentari;
- 2) l'articolo 4, comma 2 è stato sostituito da un nuovo testo che include le nuove disposizioni in materia di etichettatura dei succhi di frutta composti da miscugli di succo di frutta da concentrato o succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri con succo di frutta o con succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri;
- 3) l'articolo 4, comma 6-bis è stato aggiornato nei rimandi alle altre disposizioni del decreto;
- 4) è stato introdotto all'articolo 4 il nuovo comma 6-ter, relativo all'uso della dicitura "i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti" in etichetta;

- 5) l'allegato I è stato sostituito dall'Allegato A, aggiornando i paragrafi relativi alle denominazioni, definizioni e caratteristiche dei prodotti, agli ingredienti autorizzati e ai trattamenti e sostanze autorizzati;
- 6) l'allegato III è stato sostituito dall'Allegato B, relativamente alle denominazioni specifiche che possono essere utilizzate solo nella lingua della denominazione o in una o più lingue ufficiali dell'Unione;
- 7) nell'allegato IV, parte I, la ventiquattresima riga è stata modificata;
- 8) nell'allegato V, dopo la riga «ribes nero» e prima della riga «uva», è stata inserita la riga relativa al «cocco».

Per quanto riguarda le modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, recante disposizioni in materia di confetture, gelatine e marmellate di frutta, nonché la crema di marroni, destinate all'alimentazione umana, sono state apportate le seguenti modificazioni:

- 1) l'articolo 2, comma 1 è stato aggiornato e ora riporta i riferimenti al regolamento (UE) n. 1169/2011 sull'etichettatura dei prodotti alimentari;
- 2) l'articolo 2, comma 4, primo periodo, è stato aggiornato nelle diciture da utilizzare per i prodotti aventi un tenore di sostanza secca solubile compreso tra il 45% e il 60%, al fine di adeguare il richiamo normativo alle previsioni della direttiva (UE) 2024/1438. Restano confermata sia la soglia che la relativa indicazione da riportare in confezione;
- 3) l'articolo 3, comma 1 è stato aggiornato e ora riporta i riferimenti al regolamento (UE) n. 1169/2011 sull'etichettatura dei prodotti alimentari;
- 4) all'articolo 3, comma 2, la lettera b) è stata abrogata;
- 5) all'articolo 3, comma 3 è stata sostituita la definizione di “denominazione di vendita” con quella di “denominazione del prodotto”, in conformità alla direttiva;
- 6) l'articolo 3, comma 4 è stata abrogato poiché concernente l'indicazione del tenore residuo di anidride solforosa, che ora trova disciplina specifica nel regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari, e al quale si rinvia attraverso il suo inserimento nell'allegato IV;
- 7) l'allegato I è stato aggiornato nelle definizioni “Confettura”, “Confettura extra”, “Marmellata di agrumi” e “marmellata gelatina”;
- 8) all'allegato III, al comma 1, la lettera d) è stata soppressa;
- 9) l'allegato IV è stato sostituito dall'allegato C che prevede una lista aggiornata degli ingredienti facoltativi ammessi.

Per quanto riguarda le modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, recante disposizioni in materia di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, sono state apportate le seguenti modificazioni:

- 1) è stato introdotto un nuovo art. 2 relativo alle aggiunte e materie prime autorizzate, che ora prevede nuove disposizioni per gli “Enzimi alimentari”, “Additivi alimentari” e le “Vitamine e minerali”;
- 2) è stato introdotto all'articolo 3 il nuovo comma 2-bis, concernente il trattamento di riduzione del tenore di lattosio del latte;
- 3) l'articolo 5, comma 1 è stato aggiornato e ora riporta i riferimenti al regolamento (UE) n. 1169/2011 sull'etichettatura dei prodotti alimentari;
- 4) all'allegato II, lettera a) sono state sopprese alcune parole relative alla definizione di “evaporated milk”.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'atto in questione garantisce, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione, e sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica, l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le materie di politica agricola comune sono di competenza esclusiva dell'unione Europea (art. 38, par. 1 e 43, par. 2, del TFUE). Di conseguenza, non ci sono aspetti che ricadono nella competenza o tra le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Nell'atto in questione non emerge alcuna incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'atto legislativo, aggiornando la normativa vigente di cui al punto 2), attua una serie di semplificazioni normative, abrogando riferimenti a norme nazionali ed europee non più in vigore e, soprattutto, proseguendo con l'aggiornamento di atti normativi esistenti invece che con l'adozione di nuove norme, in un'ottica di semplificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge riguardanti le materie di cui al decreto legislativo in oggetto.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti o posizioni giurisprudenziali divergenti sulle materie di cui al decreto legislativo in oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 288 del TFUE, il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/1438 rispetta tutti i principi stabiliti nell'ordinamento nazionale per il rispetto degli obblighi derivanti dall'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; oltre ai contenuti della direttiva stessa (vedi anche punto 2).

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure in corso sulle materie disciplinate dalla direttiva in recepimento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Lo schema di decreto legislativo recepisce, nei modi e nei tempi stabiliti, le disposizioni della direttiva in oggetto, conformando l'Italia agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi in corso sulle materie disciplinate dalla direttiva in recepimento.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi in corso sulle materie disciplinate dalla direttiva in recepimento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non vi sono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

La direttiva in recepimento introduce nuove tipologie di prodotti alimentari come i “succhi di frutta a tasso ridotto di zuccheri”, i “succhi di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri” e i “succhi di frutta concentrati a tasso ridotto di zuccheri”. Inoltre, l’allegato I della direttiva 2001/113/CE è stato modificato introducendo la nuova definizione di “marmellata di agrumi” dove il termine “agrumi” può essere sostituito dal nome dell’agrume utilizzato nella preparazione.

La coerenza di queste nuove definizioni è data principalmente dalle ragioni di carattere alimentare e di adeguamento alle esigenze dei consumatori che sono state alla base dell’aggiornamento delle direttive cosiddette “breakfast”, in sede europea.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Considerando che i quattro decreti legislativi oggetto di aggiornamento contenevano ancora riferimenti normativi ad atti legislativi nazionali ed europei abrogati, lo schema di decreto legislativo ha provveduto ad aggiornare i riferimenti o ad abrogarli perché confluiti in disposizioni normative più recenti (vedasi, ad esempio, i seguenti atti non più in vigore: D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109; D.lgs. 16 febbraio 1993, n. 77; sostituiti dal regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori).

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si rimanda alla PARTE I. 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti poiché, attuando una direttiva europea, ha recepito tutte le disposizioni in essa contenute direttamente applicabili. Tuttavia, gli articoli 1, 2, 3 e 4 dello schema di decreto legislativo prevedono esplicitamente l'abrogazione di disposizioni non più in linea con la nuova normativa europea di riferimento e con le disposizioni della direttiva (UE) 2024/1438.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non prevede disposizione aventi carattere retroattivo.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

La direttiva in recepimento conteneva una serie di facoltà, lasciate alla libera scelta degli Stati Membri. Nello specifico, si è scelto di introdurre la possibilità, prevista dall'art. 1, par. 1), lett. c), secondo paragrafo, della direttiva, per le miscele di mieli composte da più di quattro Paesi d'origine, di indicare con la percentuale solo le quattro quote maggiori, a condizione che la soglia minima di quantità delle prime quattro quote fosse di almeno il 60% sull'intera miscela. Tale soglia è stata innalzata al 60%, rispetto al 50% previsto dalla norma europea, per poter meglio bilanciare l'obiettivo dell'informazione completa ai consumatori con quella di semplificazione dell'etichettatura.

Allo stesso modo si è scelto di non prevedere che le denominazioni di cui all'allegato III, parte II della direttiva fossero usate anche in altre lingue ufficiali dell'Unione (Articolo 2, paragrafo 1, lettera b). Infine non è stata recepita la previsione dell'allegato II, punto 1), lett. a), relativa alla possibilità di autorizzare l'utilizzo del termine “marmellata/marmellata extra” per etichettare anche la “confettura/confettura extra”.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Al momento, i quattro decreti legislativi oggetto di aggiornamento con il presente intervento normativo non contengono disposizioni per le quali sono previsti atti successivi attuativi. Tuttavia la direttiva (UE) 2024/1438 contiene una serie di mandati alla Commissione Europea di adottare atti delegati per diverse materie di natura tecnica che, in futuro, saranno immediatamente applicabili.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono stati acquisiti dati ed elaborazioni dagli enti nazionali preposti poiché sono stati utilizzati i dati aggiornati e le valutazioni eseguite in fase di redazione dell'atto dalla Commissione Europea. Pertanto, non è stato necessario commissionare ulteriori elaborazioni statistiche in virtù dell'attività già condotta a livello europeo ai fini dell'adozione del presente provvedimento.



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D145/25

Roma, 28/10/2025

Caro Presidente,

facendo seguito alla nota del 10 ottobre 2025, con la quale Le ho trasmesso lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (atto Governo n. 316), Le invio copia del parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 ottobre 2025.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana”.

Rep. atti n. 189/CSR del 23 ottobre 2025.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 23 ottobre 2025:

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

VISTA la direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;

VISTA la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante “Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”;

VISTA la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, recante “Attuazione della direttiva 2001/113/CE concernente le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta, nonché la crema di marroni, destinate all’alimentazione umana”;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, recante “Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana”;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante “Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele”;

VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, recante “Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana”;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»”;

VISTA la nota prot. DAGL n. 13645 del 10 ottobre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17575, con la quale il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha:

- trasmesso lo schema di decreto legislativo in titolo, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri dell’8 ottobre 2025, corredata delle prescritte relazioni e munito del “VISTO” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell’acquisizione del parere di questa Conferenza;
- rappresentato che il citato schema è stato contestualmente trasmesso, con riserva, al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento per i seguiti di competenza, atteso che il termine di scadenza della delega è il 10 ottobre 2025;

VISTA la nota prot. DAR n. 17604 del 10 ottobre 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso il suddetto schema di decreto legislativo ed i relativi allegati sopra citati alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 14 ottobre 2025;

VISTA la comunicazione del 16 ottobre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17893, con la quale il Coordinamento regionale della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il *report* della riunione del 16 ottobre 2025, nel corso della quale la predetta Commissione ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTI gli esiti della seduta del 23 ottobre 2025 di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in titolo;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana”.

Il Segretario

Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente

Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

